

## IL CANGIANTE PROFILO OFFENSIVO DEI DELITTI DI RICICLAGGIO

di Marco Fazio

(Dottorando in Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Messina)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Un tipo delittuoso concepito e sviluppato nell'emergenza. – 3. La dimensione offensiva di riciclaggio e reimpiego nel dibattito dottrinale e nell'esperienza giurisprudenziale successivi alle riforme degli anni '90. – 4. L'autoriciclaggio: dal beneficio di impunità ai dilemmi interpretativi della nuova incriminazione. – 5. Crisi del bene giuridico e tutela penale del sistema economico: due recenti indicazioni da parte dei legislatori? – 6. Qualche riflessione conclusiva.

1. La repressione delle operazioni di riciclaggio e reimpiego di proventi delittuosi costituisce tema di crescente interesse sul piano del diritto nazionale, europeo e internazionale.

A seguito dell'affermazione progressiva del principio della libera circolazione dei capitali e delle continue innovazioni tecnologiche, negli ultimi decenni i vari operatori economici si sono trovati di fronte a un inedito scenario, nel quale sono disponibili strumenti sempre più raffinati per la 'ripulitura' del c.d. denaro sporco. Si è così dovuto ben presto prendere atto di come, accanto alle norme di diritto interno, sia imprescindibile affiancare un momento di coordinamento a livello globale nell'azione repressiva dei fatti di *laundering*<sup>1</sup>.

Quella relativa ai fatti di riciclaggio costituisce un'esigenza di tutela, almeno sul piano strettamente penale, non del tutto avvertita in passato, tant'è che nella versione originaria del codice italiano non era presente alcuna norma che incriminasse specificamente tali condotte. Solo in un secondo momento il legislatore (italiano), sulla scorta di indicazioni sempre più stringenti provenienti anche dal contesto normativo internazionale, sarebbe intervenuto a più riprese con l'intento di reprimere con gli strumenti propri dello *ius terribile* i fenomeni riciclatori.

A tal fine, l'art. 648-bis Cp («Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione»),

---

<sup>1</sup> Sull'evoluzione del fenomeno, con particolare riferimento ai rischi legati a un uso distorto delle nuove tecnologie, v., per tutti, A. R. Castaldo – M. Naddeo, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Padova 2010, 1 ss.

introdotto per rispondere a particolari esigenze manifestatesi nel contesto emergenziale tipico degli “anni di piombo”, veniva modificato e riadattato più volte nel giro di pochi anni. Questo reato di riciclaggio sarebbe stato successivamente affiancato da quello di reimpiego (art. 648-ter) Cp e, molto più avanti, da quello di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cp).

Alle varie modifiche delle norme incriminatrici si aggiungono numerose quelle relative ai profili extrapenali<sup>2</sup>. Evidente è il tentativo di rendere soddisfacente un sistema di tutela sulla cui efficienza, tuttavia, ancora oggi non è consentito esprimere giudizi particolarmente indulgenti.

Che in questa materia il problema della tutela penale si presti a riflessioni particolarmente critiche è dimostrato altresì dalla circostanza che recentemente, proprio con riferimento ai delitti di riciclaggio, il legislatore europeo ha avvertito la necessità d'intervenire, al fine di dettare una disciplina uniforme della materia<sup>3</sup>, nonostante la nota riluttanza tradizionalmente manifestata dai singoli Stati membri in relazione all'esercizio del magistero punitivo penale da parte dell'Unione.

Al netto del proliferare degli interventi del legislatore penale in materia di riciclaggio, da sempre sia in dottrina che in giurisprudenza emergono posizioni variegata in punto di individuazione del bene giuridico tutelato dalle fattispecie in parola. Nei paragrafi che seguono si cercherà di risalire al bandolo di una matassa che in meno di mezzo secolo, a causa di operazioni di *restyling* non sempre del tutto coerenti, ha subito vari aggrovigliamenti. Si ritiene che, proprio a partire dallo studio di questa evoluzione normativa, potranno trarsi significativi spunti di riflessione ai fini della ricostruzione dell'oggetto di tutela dei delitti di riciclaggio.

2. Avviando l'indagine dall'esame della versione originaria dell'art. 648-bis Cp, può osservarsi come in questa fattispecie emergesse chiara la spiccata funzione ancillare rispetto alla repressione dei delitti presupposto specificamente richiamati, il cui contrasto costituiva dunque l'autentica *ratio* della novella codicistica del 1978.

Invero, proprio sulla scorta di questo carattere accessorio dell'incriminazione, da subito si pose qualche questione di particolare interesse a proposito dei rapporti tra principio di offensività e art. 648-bis Cp, considerato già nei primi commenti come delitto a consumazione anticipata<sup>4</sup>. Non era peraltro mancato un indirizzo dottrinale

---

<sup>2</sup> Tra le principali fonti sul piano della prevenzione del riciclaggio meritano menzione il d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, attuativo di dir. 2005/60/CE e dir. 2006/70/CE, e il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90, recante attuazione della dir. 2015/849/UE e del reg. 2015/847/UE. La disciplina *de qua* è stata da ultimo modificata, in attuazione della dir. 2018/843/UE, dal d. lgs. 4 ottobre 2019 n. 125.

<sup>3</sup> Il riferimento è a dir. 2018/1673/UE «sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale», sulla quale si tornerà al §5.

<sup>4</sup> V., per tutti, G. D. Pisapia, *Osservazioni sul «delitto di riciclaggio»*, in *Riv. Guardia di Finanza* 1980, 754 s. In [La legislazione penale](#)  
ISSN: 2421-552X

più radicale, secondo il quale con l'art. 648-bis Cp era stato introdotto un delitto ostacolo con la particolarità che in questo caso il legislatore del 1978 aveva inteso frapporre un impedimento "postumo" nel momento successivo alla consumazione del primo reato, in modo da ostacolare il conseguimento di qualsiasi utilità per il colpevole<sup>5</sup>.

La repressione delle condotte di sostituzione di valori era ritenuta necessaria soprattutto sulla spinta, anche emotiva, del contesto emergenziale tipico degli "anni di piombo", nel corso dei quali erano dilagati i sequestri di persona a fini estorsivi, oltre che episodi di rapine ed estorsioni aggravate, ossia proprio quegli illeciti richiamati nell'originario art. 648-bis Cp. A fronte di una *ratio legis* tanto pressante, prendendo le mosse dalla radicata convinzione che questa rappresentasse il risultato della combinazione di alcuni elementi delle due "fattispecie madri" della ricettazione e del favoreggiamento reale<sup>6</sup>, l'attenzione della dottrina si appuntò non tanto sull'individuazione del bene giuridico quanto sulla tecnica di incriminazione impiegata dal legislatore nella configurazione della nuova incriminazione, in relazione alla quale si suggerì così di escludere, per esempio, la configurabilità del tentativo<sup>7</sup>.

Rispetto alla dimensione offensiva propria del delitto di cui all'art. 648-bis Cp, una riflessione scientifica più attenta fu stimolata a partire dai due interventi legislativi

---

giurisprudenza, nello stesso senso, v. Cass. 2.2.1983, Lapia, in *CP* 1984, 2204 ss., con nota di A. Ferraro, *Osservazioni su taluni aspetti problematici del delitto di riciclaggio*.

<sup>5</sup> V., in tal senso, A. Pagliaro, *Sulla tutela penale dell'ordine pubblico nella legislazione di emergenza*, in *Studi in memoria di Delitala*, II, Milano 1984, 1042. In effetti, come è stato osservato da G. Pecorella, voce *Denaro (Sostituzione di)*, in *DigDPen*, vol. III, Torino 1989, 366, la tesi trovava conforto nella stessa Relazione ministeriale sul disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 28 maggio 1977 (n. 1490), in *Camera dei deputati, VII legislatura. Documenti*, stampato n. 1490, 1 ss.

<sup>6</sup> V., in tal senso: G. D. Pisapia, *op. cit.*, 753 ss.; A. A. Dalia, *L'attentato agli impianti e il delitto di riciclaggio*<sup>2</sup>, Milano 1982, 66, 69 e, soprattutto, 73 ss., ove si rileva: «il delitto di "riciclaggio" si presenta come una particolare ipotesi di ricettazione per intromissione che può essere posta in essere non solo per fini di natura patrimoniale, tipici di questa figura di reato, ma anche allo scopo di eludere le investigazioni dell'autorità, aiutando gli autori di quei reati dai quali provengono denaro o valori a guadagnarsi il profitto del delitto». In effetti, già dal testo dell'originario art. 648-bis Cp – che richiedeva alternativamente che la condotta fosse posta in essere «al fine di procurare a sé o ad altri un profitto» ovvero «di aiutare gli autori dei delitti suddetti ed assicurarsi il profitto del reato» – trapelava il legame con gli schemi di tipicità, da un lato, del reato di ricettazione e, dall'altro, di quello di favoreggiamento reale. Al riguardo meritano attenzioni altresì i rilievi di P. V. Reinotti, voce *Ricettazione e riciclaggio*, in *ED*, XL, Milano 1989, 461 ss., secondo il quale «l'intendimento evidente del legislatore di abbracciare in un'unica ipotesi criminosa le normali fattispecie del favoreggiamento reale e della ricettazione si scontra col fatto che la seconda parte della formula è, nella sostanza, ricompresa nella prima, ben diversa essendo la differenza, come si è visto, fra la ricettazione ed il favoreggiamento reale».

<sup>7</sup> Sul punto, cfr.: G. Pecorella, *op. cit.*, 366, il quale evidenzia giustamente che «d'altra parte, prima del compimento di atti diretti alla sostituzione, non può aversi una direzione univoca della condotta»; G. D. Pisapia, *op. cit.*, 755. *Contra*: A. A. Dalia, *L'attentato*, cit., 79 s., secondo il quale in linea di principio il tentativo non sarebbe da escludere, ancorché in concreto difficilmente configurabile.

che, nel corso degli anni '90, si susseguirono a stretto giro, modificando la fisionomia della disciplina codicistica del riciclaggio.

La prima operazione di *restyling* alla quale bisogna fare riferimento fu realizzata con l. 19.3.1990 n. 55. Si trattava di una novella approvata in un momento storico ben preciso, per mezzo di una legge intitolata «nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale». Come già nel 1978, dunque, il legislatore reputò fosse il momento opportuno per dedicare la propria attenzione alla questione criminale del riciclaggio proprio in pieno contesto emergenziale: il risultato fu una riforma destinata ad essere superata nell'arco di un triennio.

L'art. 23 della predetta legge, ad ogni modo, introduceva il 'nuovo' delitto di riciclaggio. Con la nuova formulazione, se da un lato veniva abbandonato il modello del reato a dolo specifico e a consumazione anticipata, dall'altro si conservava il riferimento a una platea ben delimitata di reati presupposto, nonostante l'inedito riferimento, tanto rilevante quanto ancora insufficiente, ai «delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope».

L'art. 24 della stessa legge introduceva, con l'art. 648-ter Cp, il delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, la cui formulazione differisce in verità da quella odierna solo per quanto riguarda il richiamo ai delitti presupposto, che il legislatore del 1990 limitava a quella medesima classe di illeciti già individuata nell'incriminazione del riciclaggio.

Per quanto attiene alle citate modifiche normative, in dottrina si criticò soprattutto l'apertura ancora troppo timida del legislatore sul versante dei delitti presupposto, rilevandosi l'irragionevolezza di punire ai sensi dell'art. 648-bis Cp chi sostituisse valori provenienti da uno dei reati ivi richiamati e non invece da quelli che costituiscono espressione della criminalità economica e politico-amministrativa<sup>8</sup>. Invero, simili riflessioni derivavano da un considerevole mutamento delle convinzioni relative alla dimensione oggettiva degli illeciti in parola. Iniziava, infatti, a farsi strada l'idea che il reato di cui all'art. 648-bis Cp non fosse funzionale tanto al semplice rafforzamento della tutela di quegli stessi interessi già presidiati dai singoli delitti presupposto, quanto piuttosto alla protezione di beni ulteriori. Non era, dunque, un caso che proprio in questo momento qualche studioso cominciasse a guardare, più che con un certo interesse, con scoperto apprezzamento al modello elvetico, nel quale il riciclaggio era appena stato collocato tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia<sup>9</sup>. Un approfondimento della fattispecie di riciclaggio introdotta nel 1990

---

<sup>8</sup> V., sul punto, G. Colombo, *Riciclaggio. Gli strumenti giudiziari di controllo dei flussi monetari illeciti con le modifiche introdotte dalla nuova legge antimafia*, Milano 1990, 82 s.

<sup>9</sup> G. Colombo, *Riciclaggio*, cit., 85.

avrebbe, però, suggerito già allora che vari problemi rimanevano aperti in relazione alla ricostruzione dell'oggettività giuridica, se è vero che è la stessa dottrina appena citata a rilevare, all'indomani della novella, come il legislatore avesse di fatto continuato ad assoggettare alla pena prevista per il riciclaggio anche condotte prive d'incidenza sulla riconoscibilità della provenienza illecita<sup>10</sup>. È appena il caso di osservare come un simile rilievo fosse già di per sé ostativo all'affermazione che, perlomeno in quella versione, il riciclaggio assurgesse a tipo criminoso posto a presidio dell'amministrazione della giustizia.

In sintesi: si cominciava ad accettare che le condotte riciclatorie potessero caratterizzarsi per una propria dimensione offensiva, ma si scopriva parimenti come l'individuazione del bene giuridico attinto dalle stesse fosse questione di soluzione tutt'altro che semplice.

Già a seguito della riforma del 1990, dunque, solo a fatica poteva risultare ancora accettabile l'approccio interpretativo teso a risolvere il tema dell'offensività del riciclaggio nel rafforzamento della tutela dei delitti espressamente richiamati dagli artt. 648-bis e 648-ter Cp, tant'è che si riteneva che lo stesso allargamento del catalogo di delitti presupposto al traffico di stupefacenti implicasse un allontanamento del riciclaggio dalla categoria dei reati accessori<sup>11</sup>.

Ma una simile ricostruzione risultò viepiù insostenibile a seguito delle modifiche apportate dalla l. 9.8.1993 n. 328. La legge *de qua* – con la quale si autorizzava la ratifica della Convenzione di Strasburgo del 1990 in materia di riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato<sup>12</sup> – segna un importante spartiacque: da questo momento, infatti, i reati presupposto non verranno più determinati dal tassativo richiamo presente nelle due incriminazioni in discussione, ma saranno individuati, a seconda che si faccia riferimento al reimpiego o al riciclaggio, rispettivamente in tutti i delitti e nei delitti non colposi che abbiano originato proventi<sup>13</sup>.

I provvedimenti normativi richiamati possono essere presi in considerazione nell'ambito di un più generale coordinamento a livello internazionale, stimolato dall'acquisita consapevolezza, sul piano globale, dei rischi connessi al riciclaggio. Il

---

<sup>10</sup> G. Colombo, *op. cit.*, 88.

<sup>11</sup> G. Morgante, *Riflessione su taluni profili problematici dei rapporti tra fattispecie aventi ad oggetto operazioni su denaro o beni di provenienza illecita*, in CP 1998, 2506, ove si dà peraltro conto del ruolo giocato in quegli stessi anni dalla consapevolezza, maturata anzitutto in ambiente statunitense, della particolare efficacia destabilizzante del riciclaggio, specie in relazione alle utilità provenienti dal narcotraffico.

<sup>12</sup> Il testo della Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell'8 novembre 1990 è disponibile sul sito del Consiglio d'Europa: [www.coe.int](http://www.coe.int)

<sup>13</sup> Tale distinzione sarebbe il frutto di una mera svista del legislatore, dal momento che non esisterebbero fattispecie delittuose colpose idonee a generare proventi. In questo senso, v., per tutti, A. Conforti, sub *art. 648-ter*, in *Codice penale*<sup>6</sup>, a cura di T. Padovani, Milano 2014, 3821.



cambio di rotta è di tutta evidenza e si nota come, proprio grazie agli spunti provenienti dal contesto internazionale, alla logica emergenziale, propria dei primi interventi in materia di repressione del riciclaggio, ne sia ormai subentrata una di più ampio respiro, capace di indagare, tra l'altro, le complicate relazioni tra il fenomeno criminale *de quo* e la presenza sui mercati delle grandi organizzazioni criminali<sup>14</sup>. Peraltro il tema si intreccia con la questione degli effetti indesiderati della globalizzazione, il cui avvento, se per un verso ha favorito lo sviluppo economico mondiale, per altro verso ha agevolato l'accesso della criminalità organizzata a una nuova gamma di sofisticati strumenti. Si è così compresa l'esigenza di rispondere alla nuova e cruciale sfida con l'adozione di varie misure di armonizzazione che negli ultimi decenni si sono succedute proprio al fine di impedire alle organizzazioni criminali di inquinare sistematicamente i mercati economici e finanziari<sup>15</sup>.

Si comprenderà meglio nel prosieguo quale ruolo possa riconoscersi a tali direttrici di matrice internazionale nello studio dell'oggettività giuridica dei delitti di riciclaggio, tanto più ove si tenga presente che da almeno trent'anni tutte le varie modifiche che hanno interessato (e tuttora interessano) la disciplina penale del fenomeno in commento sono la diretta conseguenza di spinte sovranazionali.

3. Come anticipato, a partire dall'ultimo decennio dello scorso secolo la presa di coscienza dell'autonoma offensività delle condotte di riciclaggio segna, oltre che un importante approdo, l'inizio di una nuova sfida, ossia quella relativa all'individuazione dell'oggetto della tutela penale per i delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter Cp.

Secondo un primo approccio ermeneutico, il fenomeno criminale in commento, alla luce delle citate novità normative, non può più essere considerato alla stregua di un semplice sviluppo del reato presupposto, ma come un fattore di per sé destabilizzante, capace di offendere il bene dell'ordine economico. Infatti, le operazioni economico-finanziarie *post-delictum*, se in un primo momento sono funzionali al consolidamento del provento appena conseguito, nel lungo periodo, a seguito di una massiccia immissione di capitali illeciti sui mercati, ne provocano una vera e propria destabilizzazione<sup>16</sup>. Del resto, dalla stessa introduzione dell'art. 648-ter Cp si può desumere che il legislatore, affiancando alla repressione delle attività di riciclaggio quella delle operazioni – logicamente successive – di reimpiego, si stia

---

<sup>14</sup> G. Pecorella, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, in RIDPP 1991, 1221 s.

<sup>15</sup> Per un'analisi accurata dell'evoluzione del fenomeno, con particolare riferimento alle misure internazionali e sovranazionali, v. V. Maiello, *Il fenomeno criminale*, in *Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco*, a cura di V. Maiello – L. Della Ragione, Milano 2018, 10 ss.

<sup>16</sup> G. Morgante, *Riflessione su taluni profili problematici*, cit., 2512 s.

ormai muovendo altresì in una logica di tutela del corretto funzionamento dei mercati<sup>17</sup>.

La disponibilità di un' utilità di provenienza delittuosa determina una posizione di vantaggio tale da impedire che la concorrenza possa svolgere la sua funzione fisiologica di garanzia per gli operatori economici<sup>18</sup>. Proprio a presidio di tale bene sarebbero poste le norme incriminatrici di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* Cp, le quali mirerebbero a impedire la sovversione delle regole di mercato, in ciò consistendo l'offesa, colta già allo stadio di pericolo nella incriminazione del riciclaggio<sup>19</sup>.

In questa prospettiva la via da percorrere risulta abbastanza chiara: sanzionare, per scongiurarla, l'immissione di proventi delittuosi nell'economia legale, congelando così il profitto illecito in mano a chi ha commesso il reato presupposto<sup>20</sup>. Tuttavia questo non significa, beninteso, che con le fattispecie in commento il legislatore abbia optato per una trasmigrazione da un diritto penale dell'offesa a un diritto penale del profitto: l'idea fondamentale alla base di queste incriminazioni non è tanto quella di colpire un profitto, sia pure di origine delittuosa, quanto piuttosto di reagire all'esposizione a pericolo dell'ordine economico<sup>21</sup>.

Non può nascondersi che le opinioni finora prese in considerazione relativamente all'oggetto della tutela prestata dai delitti di riciclaggio, per quanto autorevolmente sostenute già nei primi anni '90, furono ben presto messe in discussione dalla dottrina maggioritaria, che s'impegnò ad evidenziarne i limiti.

Tra le cause del mutamento di prospettiva si può anzitutto annoverare il rilievo secondo il quale proprio l'amplissima formulazione dell'art. 648-*bis* Cp, norma idonea a ricomprendere nel suo ambito di applicazione un numero non trascurabile di condotte prive di attitudine offensiva rispetto a una dimensione macroeconomica,

---

<sup>17</sup> G. M. Flick, *La repressione del riciclaggio ed il controllo della intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive*, in *RIDPP* 1990, 1265 s, ove si sottolinea «la connessione fra lotta al riciclaggio e tutela del mercato» e si osserva l'importanza della fattispecie di cui all'art. 648-*bis* Cp, in quanto prodromica rispetto alle operazioni di vero e proprio reimpiego del denaro sporco, che «ne rende ulteriormente difficile (se non impossibile) l'individuazione»

<sup>18</sup> In questo senso, cfr. A. Crespi, *Aziende di credito e repressione del riciclaggio dei proventi illeciti*, in *Riv. soc.* 1990, 1403, che rileva come il riciclaggio, «per l'ingente massa di denaro liquido di cui dispongono le organizzazioni criminali, è certamente in grado di turbare gravemente il sistema economico (attraverso l'acquisizione del controllo di interi settori)».

<sup>19</sup> V., in tal senso, V. B. Muscatiello, *Associazione per delinquere e riciclaggio: funzione e limiti della clausola di riserva*, in *RTrimDPenEc* 1996, 105 ss.

<sup>20</sup> Si tengano, tuttavia, in debita considerazione i limiti di effettività di un simile scopo di politica criminale in un contesto normativo in cui, fino alla l. 15.12.2014 n. 186, era ancora vigente il c.d. beneficio di autoriciclaggio. Sul tema si tornerà diffusamente nel paragrafo successivo.

<sup>21</sup> V., in questo senso, G. Azzali, *Diritto penale dell'offesa e riciclaggio*, in *RIDPP* 1993, 431 ss., che evidenzia altresì i rapporti strutturali tra le fattispecie di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* Cp, rispetto alle quali individua una progressione criminosa.

indirizzerebbe l'indagine sul bene giuridico verso altra dimensione<sup>22</sup>. Inoltre l'ordine economico rappresenterebbe un bene troppo astratto per assurgere ad oggetto diretto di tutela penale, con la conseguenza che, pur ammettendosi che questo assuma rilievo sul piano della *ratio* dell'incriminazione, differente sarebbe il bene giuridico sistematicamente offeso da ogni fatto di riciclaggio<sup>23</sup>.

Si afferma così un diverso orientamento dottrinale che potrebbe sembrare, almeno nella sostanza, contiguo a quello finora preso in esame. Secondo la teoria in parola, l'oggetto della tutela del riciclaggio, coerentemente alla collocazione sistematica delle norme penali in commento, sarebbe rimasto immutato anche a seguito delle riforme dei primi anni '90 alle quali si è già fatto riferimento, dovendosi individuare pur sempre nel patrimonio. Di questo, però, anche al fine di neutralizzare l'obiezione di chi rileva che non sempre è rinvenibile un'offesa al patrimonio del titolare originario del bene<sup>24</sup>, se ne offre un'accezione, per così dire, più moderna, precisando che lo stesso sarebbe da intendersi in senso dinamico, nel suo rapporto, in termini di interesse, con la persona<sup>25</sup>.

Ad ogni modo, la dottrina maggioritaria, preso atto delle evidenti difficoltà di *reductio ad unum* dell'oggetto di tutela delle fattispecie in commento, finisce ben presto per fare propria la differente tesi della plurioffensività<sup>26</sup>.

---

<sup>22</sup> S. Seminara, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, in *DPP* 2005, 241. L'Autore, per vero, nell'offrire tale interessante spunto sulle ragioni del superamento della tesi che ravvisa il bene giuridico tutelato dai reati di riciclaggio nell'ordine economico, resta comunque fermo nell'adesione a quest'ultima, pur consapevole delle critiche alle quali la stessa si presta.

<sup>23</sup> Cfr.: V. Plantamura, *Tipo d'autore o bene giuridico per l'interpretazione, e la riforma, del delitto di riciclaggio?*, in *RTrimDPenEc* 2009, 180; Id, *Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e confisca (Artt. 648-bis, 648-ter e 648-quater)*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, X, *I delitti contro il patrimonio*, a cura di F. Macrì, Torino 2011, 861 ss.

<sup>24</sup> V., in tal senso, S. Seminara, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in *DPP* 2016, 1635.

<sup>25</sup> In questo senso, cfr.: C. Longobardo, *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*, in *I reati contro il patrimonio*, a cura di S. Fiore, Torino 2010, 841 ss.; C. Longobardo, *Il delitto di riciclaggio: l'esperienza italiana*, in *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali. Tra efficacia e garanzia*, a cura di S. Moccia, Napoli 1999, 428; S. Moccia, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, in *RIDPP* 1995, 738 ss., ove si osserva che «l'ordine economico, più che un bene giuridico, sembra rappresentare una *ratio* di tutela, una serie di finalità per il raggiungimento delle quali si tutelano beni giuridici». Viene così introdotta la concezione dinamica del bene patrimonio, rispetto alla quale si precisa: «è il pregiudizio alla libera iniziativa che ha un'evidente e pregnante dimensione economico-patrimoniale. Attraverso la concorrenza sleale, invero, è proprio la potenzialità economica di un soggetto che viene concretamente diminuita, se non, in casi estremi, distrutta».

<sup>26</sup> Cfr., *ex multis*, M. Zanchetti, voce *Riciclaggio*, in *DigDPen*, vol. XII, Torino 1997, 205 s.; G. M. Soldi, voce *Riciclaggio*, in *DigDPen, Aggiornamento*, Torino 2011, 495; P. Magri, sub art. 648-bis, in *Codice penale commentato. Parte speciale*<sup>4</sup>, a cura di E. Dolcini – G. L. Gatta, vol. II, Milano 2015, 1317; A. Conforti, sub art. 648-bis, in *Codice penale*, a cura di T. Padovani<sup>6</sup>, Milano 2014, 3809 ss.; A. Lanzi, sub art. 648-bis, in *Codice penale d'impresa*, a cura di A. Lanzi – G. Insolera, Milano 2015, 980; R. Acquaroli, *Il riciclaggio*, in *Reati contro la persona e contro il patrimonio*<sup>2</sup>, a cura di F. Viganò e C. Piergallini, *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero, Torino 2015, 906 s.



Accanto alla tutela dell'ordine economico, le teorie della plurioffensività del riciclaggio individuano una serie di beni giuridici ulteriori. In questa prospettiva, la dottrina dominante tende a riconoscere una posizione preminente nella dimensione offensiva del riciclaggio soprattutto al bene dell'amministrazione della giustizia<sup>27</sup>. Si tratta di un approccio che valorizza, da un lato, il tenore letterale dell'art. 648-bis Cp – il riferimento è alla clausola modale «in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa» – e, dall'altro, il rapporto tra lo stesso delitto e la “fattispecie-madre” del favoreggiamento reale<sup>28</sup>.

Peraltro, oltre che le modifiche apportate dalla già citata l. 19.3.1990, n. 55, a deporre a favore del riconoscimento dell'amministrazione della giustizia quale oggetto di tutela del riciclaggio sarebbe la disciplina introdotta con la l. 5.7.1991, n. 197, di conversione del d.l. 3.3.1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. A tal proposito, si è osservato come le due riforme abbiano disegnato un sistema nell'ambito del quale, per un verso, si incrimina l'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa delle utilità e, per altro verso, vengono posti in capo agli operatori finanziari precisi obblighi di identificazione e segnalazione di operazioni c.d. sospette all'autorità. Si tratterebbe, dunque, di un complesso normativo idoneo, nel suo insieme, a corroborare la tesi della centralità, per quanto attiene alla fattispecie di riciclaggio, dell'offesa del bene giuridico dell'amministrazione della giustizia<sup>29</sup>.

Altro bene tradizionalmente citato in sede di analisi della dimensione offensiva del riciclaggio dai sostenitori della natura plurioffensiva del reato in parola è quello dell'ordine pubblico. A favore dell'assunto in genere si rileva, da un lato, che l'art. 648-bis Cp parteciperebbe alla tutela del bene indicato in quanto idoneo a facilitare l'accertamento delle penali responsabilità degli autori del reato presupposto<sup>30</sup>, e, dall'altro, come sia agevole cogliere uno stretto raccordo con l'esigenza di repressione

<sup>27</sup> Cfr.: F. Antolisei, *Manuale di diritto penale, parte speciale*<sup>5</sup>, vol. I, a cura di C. F. Grosso, Milano 2008, 463; M. Zanchetti, *op. cit.*, 205 ss.; A. Lanzi, *op. cit.*, 980.

<sup>28</sup> In questo senso, v. V. Plantamura, *Riciclaggio, impiego di denaro*, cit., 863 ss., il quale, pur ravvisando nella concorrenza il bene finale, ritiene che il bene intermedio, oggetto della tutela penale, sia proprio l'amministrazione della giustizia, come si ricava facilmente anche senza che sia «necessario cercare “troppo lontano”. Se, infatti – procedendo con ordine –, si prende in considerazione, e dunque si mette alla prova, il bene di riferimento relativo all'altra “fattispecie-madre” del riciclaggio (e quindi, indirettamente, del reimpiego), ovvero sia il favoreggiamento reale, ci si rende subito conto che il bene intermedio (e dunque meritevole, pure in sé, di tutela) protetto dai delitti di cui trattasi, è proprio quello dell'*amministrazione della giustizia*» (corsivo dell'A.).

<sup>29</sup> P. Pisa, *La riforma dei reati contro l'amministrazione della giustizia tra adeguamenti «tecnici» e nuove esigenze di tutela*, in *RIDPP* 1992, 824 s.

<sup>30</sup> M. Zanchetti, *op. cit.*, 205.

sia della criminalità organizzata sia del riciclaggio dei proventi delittuosi da questa originati<sup>31</sup>.

Tuttavia anche la ricostruzione del riciclaggio in termini di illecito plurioffensivo è stata sottoposta a penetranti critiche da parte di alcuni autori. Tali rilievi possono essere distinti in due tipologie: quelli che mettono in dubbio la sostenibilità delle singole dimensioni dell'offesa precipua del riciclaggio e quelli che evidenziano l'improprietà *tout court* del richiamo alla categoria dei reati plurioffensivi.

Prendendo in considerazione subito i primi rilievi, possono anzitutto richiamarsi le critiche già poc'anzi esaminate rispetto al bene della tutela dell'economia, che continua a mantenere una certa rilevanza anche nell'ambito delle ricostruzioni plurioffensive.

Può farsi, poi, riferimento agli orientamenti che riconoscono preminenza, all'interno dell'oggetto della tutela penale prestata *ex art. 648-bis Cp*, al bene giuridico dell'amministrazione della giustizia. A tal proposito, può aversi gioco facile nell'osservare come sovente la circolazione dei proventi, piuttosto che ostacolare l'individuazione dell'origine delittuosa di questi, può in realtà concorrere a facilitare le indagini delle autorità inquirenti<sup>32</sup>.

Per quanto attiene, poi, all'ordine pubblico, sembra verosimile ritenere che proprio l'autonomia che, soprattutto a partire dalla riforma del 1993, il riciclaggio rivendica rispetto ai delitti presupposto possa complicarne la riconducibilità a una dimensione di tutela di questo tipo. L'assunto trova inoltre conforto, se si tiene presente l'elaborazione dottrinale più autorevole sulla tutela dell'ordine pubblico, che tende a valorizzare il profilo inerente la prevenzione dei reati<sup>33</sup>.

Ma, come anticipato, è in fondo la stessa classificazione della fattispecie di riciclaggio in termini di reato plurioffensivo a sollevare dubbi. Vi è, infatti, chi ritiene che da una simile ricostruzione discenderebbe un'inutile dispersione della forza reattiva dell'ordinamento giuridico, oltre che una scarsa concentrazione sulla reale figura del riciclatore<sup>34</sup>. Peraltro è stato rilevato come, in fondo, l'opzione per la plurioffensività si risolve già di per sé in una delega all'interprete da parte del

---

<sup>31</sup> S. Faiella, voce *Riciclaggio*, *Postilla di aggiornamento*, in *EG.*, vol. XXXI, Roma 2009, 2 s.

<sup>32</sup> È quanto acutamente rileva S. Seminara, *I soggetti attivi*, cit., 240 s., il quale, a sostegno della tesi, osserva inoltre che «il reato sussiste indipendentemente dall'avvio delle indagini di polizia – ma, inoltre, questa idea di strumentalità dell'incriminazione del riciclaggio collide apertamente con la gravità della risposta sanzionatoria».

<sup>33</sup> Non in termini, peraltro, di autonomo oggetto giuridico, ma – con riferimento particolare ai delitti di istigazione e di associazioni criminose – di anticipazione “differenziata” della tutela dei beni offesi dai reati scopo: v., per tutti, G. de Vero, *Tutela penale dell'ordine pubblico. Itinerari ed esiti di una verifica dogmatica e politico-criminale*, Milano 1988, 141 ss.

<sup>34</sup> A. R. Castaldo – M. Nadeo, *La normativa comunitaria e italiana sul riciclaggio: quali correzioni per una politica criminale efficace? (Un interessante raffronto con la legislazione argentina)*, in *RTrimDPenEc* 2008, 312 s.

legislatore, che scaturisce, del resto, dalla stessa ampiezza della fattispecie in parola<sup>35</sup>, la cui formulazione desta non poche perplessità in termini di tassatività. Ma vi è di più, dal momento che l'art. 648-bis Cp incriminerebbe comunque una fattispecie che, a tutto voler concedere, può considerarsi plurioffensiva solo su di un piano meramente descrittivo. Sarebbe, questa, una conclusione obbligata, ove si tenga presente la totale inconciliabilità della plurioffensività del riciclaggio con la teoria del bene giuridico, alla luce della quale dovrebbe infatti esigersi di volta in volta l'effettiva offesa di tutti gli interessi protetti<sup>36</sup>.

Cionondimeno la dottrina maggioritaria aderisce tuttora alla tesi che riconosce al delitto di cui all'art. 648-bis Cp natura plurioffensiva.

Sorprende, in una certa misura, che questa stessa dottrina continui a ravvisare nella contigua fattispecie di cui all'art. 648-ter Cp un reato posto a tutela del (solo) sistema economico e, dunque, della stabilità dei mercati<sup>37</sup>. In particolare, in assenza di un riferimento esplicito a quella nozione di ostacolo all'identificazione della provenienza degli utili, che è rintracciabile unicamente nella fattispecie ex art. 648-bis Cp, non si reputa sia sostenibile che l'illecito impiego rientri nel novero dei reati posti a presidio dell'amministrazione della giustizia<sup>38</sup>.

Invero, l'attenzione della dottrina per la fattispecie in questione, complice la sua marginale applicazione, si limita sovente alla considerazione di come le condotte incriminate ex art. 648-ter Cp si connotino di maggiore gravità rispetto a quelle di

---

<sup>35</sup> S. Seminara, *I soggetti attivi*, cit., 241, ove si osserva che il reato «nella sua attuale configurazione, (...) è in grado di attrarre le condotte più eterogenee, rivelando semplicemente lo scopo di sanzionare la circolazione di denaro o beni di provenienza delittuosa».

<sup>36</sup> Così, S. Seminara, *Spunti interpretativi*, cit., 1635 s.

<sup>37</sup> V., ex multis: G. M. Soldi, *op. cit.*, 501; G. Fiandaca – E. Musco, *Diritto penale, parte speciale*<sup>7</sup>, vol. II, t. II, Bologna 2015, 266 s.; F. Mantovani, *Diritto penale, parte speciale*<sup>4</sup>, vol. II, *Delitti contro il patrimonio*, Padova 2012, 278 s.; F. Antolisei, *op. cit.*, 469 s.; A. Manna, *Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego: dal patrimonio all'amministrazione della giustizia, sino all'ordine economico*, in *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, a cura di A. Manna, Torino 2000, 63 s. Quest'ultimo, in particolare, non manca, però, di rilevare come l'incriminazione in commento, «abbandonati i riferimenti a prospettive di tutela più concrete ed afferrabili, come quelle legate all'Amministrazione della Giustizia», (...) sconta una preoccupante dose di «ineffettività».

<sup>38</sup> M. Zanchetti, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano 1997, 455, secondo cui: «Il fatto che manchi la menzione “in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa” del bene, nella quale avevamo identificato il nucleo fondante di disvalore del riciclaggio come fattispecie contro l'amministrazione della giustizia, implica che la norma sull'impiego (prescindendo per un momento dai suoi problemi di applicabilità, che la rendono poco idonea a tutelare alcunché) mira a salvaguardare non il bene giuridico della efficiente amministrazione della giustizia, ma quello del risparmio-investimento. Proprio la fase del reinvestimento finale, nel mercato lecito, dei capitali di provenienza criminosa è, infatti, carica di pericolo per la collettività dei risparmiatori onesti. Non vi è modo, come più volte abbiamo rilevato, per un'impresa o un esercizio commerciale che si reggono sui faticosi guadagni del proprio lavoro, di reggere la concorrenza con un'analogha impresa od esercizio finanziati con il fiume di denaro liquido che proviene, ad esempio, dallo spaccio di stupefacenti».

riciclaggio, poiché esse sarebbero idonee a inquinare definitivamente i mercati, proprio per mezzo dell'immissione di proventi illeciti<sup>39</sup>.

Se questo è lo stato dell'arte nel dibattito dottrinale successivo alle riforme degli anni '90, non pare potersi affermare che emergano indicazioni più univoche, o comunque dissimili, nella giurisprudenza tanto di merito quanto di legittimità: nell'esiguo numero di pronunce nelle quali, sia pure solo incidentalmente, viene fatto cenno al tema dell'oggetto della tutela dei reati in commento, si riscontra una sostanziale adesione alle tesi già richiamate<sup>40</sup>.

Anche la Corte Costituzionale, in una sua pronuncia, ha avuto occasione di far propria la tesi della plurioffensività dei delitti di riciclaggio, che presiederebbero, secondo i giudici costituzionali «interessi pubblici identificati, volta a volta, nell'amministrazione della giustizia, nell'ordine pubblico o nell'ordine economico»<sup>41</sup>.

Non può concludersi questo ragionamento senza constatare come troppo spesso, almeno nel periodo storico al quale si è fatto riferimento in questo paragrafo, alle riflessioni spesso acute degli interpreti ha fatto da controcanto una prassi giudiziaria che ha dato conto dell'idoneità del sistema così delineato a reprimere fatti che poco hanno a che vedere con il paventato turbamento dei sistemi economici al quale più volte si è fatto riferimento. In questo senso, si pensi al “fortunato” filone giurisprudenziale in materia di c.d. taroccamento di motoveicoli e ai numerosi processi celebrati, dunque, per reprimere condotte ben diverse da quelle alle quali si è portati a pensare quando si discute del grave fenomeno del riciclaggio<sup>42</sup>. Si tratta di un dato

---

<sup>39</sup> A tal proposito, v., per tutti, S. Moccia, *op. cit.*, 746, il quale critica, infatti, il fatto che, pur ponendosi il reato di cui all'art. 648-ter Cp all'apice della progressione criminosa, questo non sia punito più gravemente del riciclaggio, a favore del quale prevede, invece, addirittura una clausola di riserva.

<sup>40</sup> Cfr., al riguardo: Cass. 12.6.2008, n. 25773, in *dejure.it*, ove si osserva che il delitto di riciclaggio ha il proprio oggetto giuridico nel patrimonio, inteso quale ordine economico; T. Milano 17.5.2007, in *Foro Ambrosiano* 2007, 3, 286, ove lo stesso illecito viene classificato quale reato plurioffensivo, posto a tutela non solo del patrimonio, ma altresì dell'amministrazione della giustizia, dell'ordine pubblico e dell'economia; Cass. 23.3.2000, n. 6534, in *RP* 2000, 790, nella quale viene considerato alla stregua di reato plurioffensivo anche quello di cui all'art. 648-ter Cp, che, pur collocato tra i delitti contro il patrimonio, sarebbe per vero più orientato alla tutela dalle aggressioni al mercato e all'ordine economico; Cass. S.U. 27.2.2014, n. 25191, in *www.penalecontemporaneo.it*, con nota di A. Galluccio, *Le sezioni unite sui rapporti fra riciclaggio, illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso*, nella quale i giudici di legittimità ripercorrono le principali tappe dell'elaborazione giurisprudenziale sul tema.

<sup>41</sup> C. cost., 19.7.2000, n. 302, in *cortecostituzionale.it*. Con la pronuncia in questione la Consulta dichiarava infondata la questione di legittimità dell'art. 649 Cp, rispetto agli artt. 3 e 27 co. 3 Cost., nella parte in cui non comprende tra i fatti non punibili, se commessi nei confronti dei congiunti ivi indicati, quelli previsti dall'art. 12 d.l. n. 143/1991. La questione poggiava, tra l'altro, sulla collocazione dei delitti di riciclaggio, affini a quello contestato all'imputato nel processo *a quo*, tra i delitti contro il patrimonio. Si tratta di argomento confutato dal giudice delle leggi, che pone in rilievo in motivazione come nelle figure criminose di cui agli artt. 648-bis e 648-ter Cp la tutela del patrimonio individuale sia relegata in secondo piano «rispetto alla salvaguardia di interessi pubblici identificati, volta a volta, nell'amministrazione della giustizia, nell'ordine pubblico o nell'ordine economico».

<sup>42</sup> Cfr. R. Bartoli, *C.d. “taroccamento” e delitto di riciclaggio*, in *DPP* 2005, 482 s., ove si osserva acutamente: «L'art.

che desta qualche perplessità, soprattutto ove si consideri la severità che contraddistingue la cornice edittale della fattispecie di riciclaggio. Si tenga presente che la ragione per la quale questa preoccupazione si ridimensiona rispetto al delitto di reimpiego risiede esclusivamente nella scarsa applicazione pratica dell'art. 648-ter Cp, dovuta alla clausola di riserva particolarmente stringente prevista con riferimento a tale incriminazione<sup>43</sup>.

La prima stagione riformatrice di questi delitti ha così lasciato una certa insoddisfazione sull'assetto di disciplina predisposto dal legislatore penale in materia, stimolando un dibattito *de jure condendo* dal quale non si potrà prescindere nel prosieguo di questa trattazione.

4. Alla luce di quanto sin qui osservato, si ha l'impressione che all'inizio del nuovo millennio il dibattito sull'individuazione dell'oggettività giuridica dei delitti di riciclaggio fosse ancora lontano da approdi univoci. Cionondimeno, le variegate conclusioni formulate dagli interpreti non impedirono l'affermarsi di un'inedita esigenza di maggiore tutela, a fronte del richiamato *deficit* applicativo lamentato rispetto alle fattispecie già vigenti.

In questi anni, nella continua ricerca delle cause dell'inefficienza delle disposizioni penali in commento, il banco degli imputati sarebbe stato occupato soprattutto dal c.d. beneficio di autoriciclaggio, che, fino al 2014, diventa

---

648-bis Cp può essere definito come un vero e proprio ibrido, una sorta di *Giano bifronte*, per cui, se viene preso in considerazione isolatamente, esso guarda decisamente al passato, soprattutto là dove si prevede espressamente la necessità che la condotta sia tale da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene. Al contrario, se tale fattispecie viene letta in combinazione con l'art. 648-ter Cp, assume un orientamento verso il presente e il futuro, punendo condotte dinamiche che in qualche modo incidono sull'ordine economico e sulla correttezza del mercato. E forse solo una riforma ad opera del legislatore potrà sciogliere questo nodo, nella speranza che vanga privilegiata la seconda anima e che a titolo di riciclaggio non venga più punito il piccolo ricettatore che modifica la targa dell'autoveicolo di provenienza illecita, ma chi, agendo per conto e nell'interesse delle organizzazioni criminali, ad esempio, investe in borsa o in società finanziarie che operano per la raccolta del risparmio e gestiscono titoli azionari e obbligazionari di privati ed imprese».

<sup>43</sup> Sul punto, cfr.: C. Longobardo, *Il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco tra valorizzazione di esigenze preventive ed ineffettività della repressione penale*, in *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, a cura di G. Fiandaca – C. Visconti, Torino 2010, 228; F. Mantovani, *op. cit.*, 272, il quale parla, a tal proposito, di «applicazione pressoché inconsistente, anche per l'omertà tra i protagonisti del fenomeno». In giurisprudenza, v. Cass. 11.11.2009, n. 4800, in *dejure.it*, ove si legge: «non vi è dubbio che la clausola di sussidiarietà rispetto alla ricettazione ed al riciclaggio finisce, in sostanza, con il privare la fattispecie, in buona parte, di significato pratico, riducendone lo spazio applicativo. Risulta, infatti, molto difficile trovare uno spazio di autonomia per l'art. 648-ter Cp, sia rispetto all'art. 648-bis Cp, che all'art. 648 Cp. Ed, invero, sembra alquanto difficile impiegare denaro di provenienza illecita senza ricettarlo, poiché in questi casi il reimpiego si atteggia come *post factum* non rilevante».



probabilmente il principale *topos* della letteratura penalistica reperibile in materia di *laundering*<sup>44</sup>.

Com'è noto, l'espressione beneficio di autoriciclaggio era riferita alla garanzia d'impunità per gli autori dei reati previsti dagli artt. 648-*bis* e 648-*ter* Cp che risultassero altresì concorrenti nel delitto presupposto, e ciò in ragione delle clausole di riserva presenti nell'*incipit* di queste fattispecie, che operano «fuori dai casi di concorso nel reato»<sup>45</sup>. Un siffatto “privilegio” determinava inevitabilmente quel vuoto di tutela che sarebbe stato successivamente colmato solo con l'introduzione del delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648-*ter*.1 Cp.

Partendo dalle argomentazioni proposte nell'ambito della diatriba sul preteso *deficit* di tutela che caratterizzava la disciplina previgente, è possibile provare a ricavare qualche rilevante indicazione sull'oggetto della stessa. Al riguardo, un ruolo importante può riconoscersi agli studi condotti da alcune commissioni che hanno affrontato la questione della punibilità delle condotte di autoriciclaggio proprio negli anni immediatamente precedenti all'introduzione della nuova fattispecie.

Tra queste, può anzitutto ricordarsi la Commissione Greco, la quale s'inserì nel dibattito sul superamento del beneficio di autoriciclaggio con la presentazione di un apposito progetto di riforma, nell'ambito del quale offriva proprio qualche interessante riflessione sull'oggettività giuridica dei delitti di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* Cp. In particolare, ribadita l'impostazione che ravvisa nei due articoli altrettanti aspetti del medesimo fenomeno, tanto da proporre la riconduzione a un'unica fattispecie, la Commissione evidenzia come, avuto riguardo alla dimensione offensiva delle condotte di *laundering*, possono superarsi senza particolari difficoltà le obiezioni tradizionalmente mosse nei confronti del superamento del beneficio di autoriciclaggio. A tal proposito è utile ricordare che i sostenitori dell'opportunità di mantenere nel sistema italiano il beneficio in parola richiama-*vano* sia il *ne bis in idem* sostanziale, dovendosi ravvisare in ogni fatto di riciclaggio o reimpiego un *post factum* non punibile rispetto alla offesa patrimoniale già perpetrata, sia il “*nemo tenetur se*

---

<sup>44</sup> Senza alcuna pretesa di completezza, per un approfondimento delle ragioni e dei limiti riconosciuti al “beneficio” in questione, cfr, tra gli altri: F. D'Arcangelo, *Fondamento e limiti della non punibilità dell'autoriciclaggio*, in *IP* 2014, 302 ss.; G. Amato, *Una scelta ineccepibile dettata dall'esigenza di non “colpire” due volte lo stesso delitto*, in *GD* 2013, 76; L. Troyer – S. Cavallini, *La “clessidra” del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti, astratti furori del legislatore*, in *RivTrimDPenCont* 2014, 53; M. Naddeo – D. Montemurro, *Autoriciclaggio e teoria degli insiemi: un «privilegio» matematicamente sostenibile*, in *RTrimDPenEc* 2011, 337 ss.

<sup>45</sup> Di recente, sulla funzione svolta prima e dopo l'introduzione dell'art. 648-*ter*.1 Cp, dalla clausola di cui alla norma sul riciclaggio, v. G. De Francesco, *Riciclaggio ed autoriciclaggio: dai rapporti tra le fattispecie ai problemi di concorso nel reato*, in *DPP* 2017, 950, ove si osserva: «la clausola (...), che prima dell'avvento della nuova norma esplicava (come si è visto) la funzione di interdire un concorso materiale tra riciclaggio e delitto presupposto, svolge adesso il ruolo di sancire il regime giuridico applicabile al riciclaggio non preceduto dal concorso nel precedente delitto».

*detegere*”, non potendosi pretendere che il reo si ritrovasse indirettamente obbligato ad agevolare l'emersione del primo delitto<sup>46</sup>. Tuttavia, come è stato rilevato dalla Commissione Greco, tali argomenti non tenevano in considerazione che i fatti di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* Cp, unitamente considerati, costituiscono una minaccia non tanto per il bene patrimonio, quanto piuttosto per l'ordine economico e finanziario, nonché per l'amministrazione della giustizia<sup>47</sup>.

Approdava, invece, a conclusioni differenti la coeva Commissione Fiandaca, nominata dal Ministero della Giustizia per l'elaborazione di una proposta di riforma in materia di criminalità organizzata. Nella relazione conclusiva dei lavori, infatti, la commissione boccia l'idea di riunificare in un'unica fattispecie i delitti di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* Cp, nella convinzione che gli stessi abbiano ad oggetto beni giuridici differenti, rispettivamente individuabili nell'amministrazione della giustizia e nell'ordine economico<sup>48</sup>.

Le divergenze di vedute delle due Commissioni sul tema del bene giuridico tutelato dai delitti di riciclaggio e illecito impiego si riverberano sulle proposte da queste formulate. La Commissione Greco, infatti, partendo appunto da una considerazione sostanzialmente omogenea della dimensione lesiva di riciclaggio e reimpiego, proponeva di superare il beneficio di autoriciclaggio alternativamente con la soppressione del meccanismo della clausola di riserva ovvero con la previsione di un'incriminazione *ad hoc*, sia pure collocata nell'ambito di uno stesso articolo. Optando, invece, per una visione di riciclaggio e reimpiego come delitti ad oggettività giuridica ben distinta, la Commissione Fiandaca proponeva un trattamento punitivo più mite per il concorrente nel reato presupposto, inserendo tanto all'art. 648-*bis* quanto all'art. 648-*ter* un apposito comma, seguendo il modello già vigente per l'infanticidio in condizione d'abbandono morale e materiale.

Meno di un anno prima dell'approvazione della legge di introduzione dell'autoriciclaggio veniva pubblicato, inoltre, il rapporto della Commissione Garofoli, nominata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'elaborazione di proposte per

<sup>46</sup> Sull'argomento, anche per i riferimenti bibliografici, si consenta il rinvio a M. Fazio, *I delitti di riciclaggio tra concorso di norme e concorso di persone*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 17.7.2017, 5 ss.

<sup>47</sup> V. la Relazione della Commissione Greco per lo studio sull'autoriciclaggio (23 aprile 2013), reperibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it). È interessante rilevare come, nonostante la sostanziale adesione alle tesi già prese in esame, che ravvisano l'oggetto della tutela delle fattispecie in commento nell'ordine economico e nell'amministrazione della giustizia, è qui possibile leggere tra le righe il riconoscimento di un maggior peso specifico soprattutto a favore del primo, dal momento che si precisa che il vero disvalore delle condotte di *laundering* consiste nella concorrenza sleale derivante dal ricorso a capitali illeciti. A riprova di quanto affermato, si consideri che, nel testo formulato nella stessa relazione, si prevedeva che la nuova fattispecie, onnicomprensiva di riciclaggio, reimpiego e auto riciclaggio, trovasse collocazione in un inedito Capo II-*bis* del Titolo VII della parte speciale del codice: «dei delitti contro l'ordine economico e finanziario».

<sup>48</sup> Relazione conclusiva della Commissione per elaborare una proposta di interventi in tema di criminalità organizzata (30 novembre 2013), presieduta dal Prof. G. Fiandaca, 6, disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

la lotta, anche patrimoniale, alla criminalità. Questa commissione, similmente a quanto già proposto dalla Commissione Fiandaca, suggeriva nel rapporto finale di riconoscere rilevanza penale all'autoriciclaggio introducendo sia nell'art. 648-*bis* sia nell'art. 648-*ter* Cp un secondo comma che incriminasse il fatto del concorrente nel reato presupposto, raccomandando inoltre l'applicazione o della stessa pena prevista dal I comma o, se minore, di quella stabilita per il reato presupposto. Meritano poi menzione, ai fini di questa trattazione, alcune prese di posizione della Commissione Garofoli, prodromiche alla motivazione della proposta finale. Questa commissione non pare ravvisare particolari differenze tra le incriminazioni di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* Cp in termini di oggetto della tutela penale, esprimendosi a favore di quella che considera «l'incontestata plurioffensività delle due ipotesi di reato». Proprio alla luce di questa comune plurioffensività non si condivide l'idea di una nuova collocazione sistematica per le stesse, che andrebbero tuttora considerate come speciali ipotesi di ricettazione. Cionondimeno, ai fini dell'incriminazione dell'autoriciclaggio, alla Commissione pare preferibile un intervento sulle singole fattispecie, soprattutto perché autoriciclaggio e autoimpiego meriterebbero una distinta disciplina al fine di scongiurare il rischio, ritenuto molto più plausibile per le condotte del secondo tipo, di sanzionare penalmente condotte consistenti in una naturale prosecuzione del reato presupposto<sup>49</sup>.

Fatte queste considerazioni preliminari, può osservarsi come nessuna delle proposte formulate dalle Commissioni alle quali si è fatto riferimento è stata poi fatta propria dal legislatore, allorché, pochi mesi dopo la conclusione dei lavori delle stesse, ha ritenuto di riconoscere rilevanza penale alle condotte di autoriciclaggio.

Con la l. 15.12.2014 n. 186 si è optato per l'aggiunta di un nuovo art. 648-*ter.1*, rubricato «Autoriciclaggio», il cui tenore letterale sostanzialmente ripropone tanto le condotte già individuate nella fattispecie di riciclaggio quanto quelle proprie del reimpiego. La prima delle condotte elencate all'art. 648-*ter.1* – chiunque impiega – è, infatti, proprio quella tipica del delitto di reimpiego, mentre le altre sono state mutuare dalla fattispecie di cui all'art. 648-*bis* Cp, anche se si può notare come non sia stata riprodotta quella consistente nel compimento di altre operazioni<sup>50</sup>. Una rilevante novità dell'autoriciclaggio rispetto alla formulazione di cui all'art. 648-*bis* sta, poi, nella richiesta concretezza dell'ostacolo frapposto all'identificazione della provenienza

---

<sup>49</sup> Rapporto della Commissione Garofoli per l'elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, istituita dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 7 giugno 2013, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 20 febbraio 2014, 93 ss.

<sup>50</sup> La mancata previsione di tale condotta soddisfa l'auspicio espresso da chi ne aveva denunciato, con riferimento alla norma incriminatrice del riciclaggio, il *vulnus* sul piano della sufficiente determinatezza. Al riguardo, cfr.: S. Cavallini – L. Troyer, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, in *RivTrimDPenCont* 2015, 98; L. Troyer – S. Cavallini, *La "clessidra"*, cit., 53.

delittuosa dei beni che costituiscano l'oggetto materiale delle condotte alternativamente incriminate dalla nuova disposizione. Viene infine fissato un collegamento tra, da un lato, le condotte di impiego, coerentemente a quanto già previsto *ex art.* 648-*ter* Cp, nonché – ed è questa una novità rispetto al reato di riciclaggio – di sostituzione e trasferimento di beni, e, dall'altro, il c.d. *locus* di ripulitura delle utilità di origine delittuosa; quest'ultimo è individuato, con una formula forse pleonastica<sup>51</sup>, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative.

Alla luce delle precisazioni appena fatte sulla portata della nuova incriminazione, può osservarsi come l'opzione legislativa abbia posto sullo stesso piano condotte già inquadrabili – purché commesse da soggetti rimasti estranei alla commissione del delitto presupposto – negli schemi di tipicità dei vigenti reati di riciclaggio e reimpiego. In questa prospettiva, sarebbe legittimo avanzare qualche dubbio circa la possibilità di continuare a intendere i reati di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* alla stregua di due fattispecie poste a tutela di beni giuridici differenti.

Ad ogni modo, all'indomani dell'introduzione del delitto di autoriciclaggio le riflessioni dei primi commentatori sul bene giuridico tutelato dalla fattispecie si sono fondamentalmente inserite nel solco di quelle già espresse con riferimento alle fattispecie contigue, ribadendo così in primo luogo, nonostante la collocazione nel Titolo XIII, l'estraneità della sua dimensione offensiva rispetto alla tradizionale tutela patrimoniale<sup>52</sup>.

La dottrina ha tendenzialmente ravvisato anche nell'autoriciclaggio una fattispecie posta a tutela dell'ordine economico, dell'amministrazione della giustizia, del risparmio e, dunque, sostanzialmente plurioffensiva<sup>53</sup>. Può, tuttavia, individuarsi

---

<sup>51</sup> In questo senso, v. F. Mucciarelli, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *RivTrimDPenCont* 2015, 98, il quale, esprimendosi in senso critico, osserva: «l'afflato alla completezza riesce disfunzionale e mostra la sciattezza tecnica del legislatore».

<sup>52</sup> Cfr.: R. Bricchetti, sub *art.* 648-*ter*.I, in *Codice penale commentato. Parte speciale*<sup>4</sup>, a cura di E. Dolcini – G. Marinucci, vol. II, Milano 2015, 1352; R. Acquaroli, *L'autoriciclaggio*, in *Reati contro la persona e contro il patrimonio*<sup>2</sup>, a cura di F. Viganò e C. Piergallini, *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero, Torino 2015, 945, ove si afferma che la nuova fattispecie «segna il definitivo commiato dalla sfera patrimoniale di tutela dell'originaria fattispecie dell'art. 648 Cp, archetipo a cui il legislatore italiano ha legato l'introduzione del modello penalistico della fattispecie di riciclaggio».

<sup>53</sup> Cfr.: C. Piergallini, *Autoriciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell'ente: un groviglio di problematica ricomposizione*, in *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, a cura di M. Mantovani – F. Curi – S. Tordini Cagli – V. Torre – M. Caianiello, Bologna 2016, 743; A. Rossi, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici*, in *RivTrimDPenCont* 2015, 128; S. Cavallini – L. Troyer, *Apocalittici o integrati?*, cit., 98, ove si osserva che la dimensione plurioffensiva, già latente nel riciclaggio, risulta qui più spiccata nell'ambito della nuova fattispecie proprio in conseguenza della confluenza nella stessa delle condotte di riciclaggio e reimpiego. Di avviso parzialmente contrario: A.M. Dell'Osso, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Torino 2017, 179 ss., il quale propende per una «plurioffensività solo eventuale», avendo sostanzialmente mancato il legislatore il “bersaglio” della tutela



una diversità di accenti nelle varie posizioni. Se talvolta viene particolarmente enfatizzato il ruolo di beni giuridici riconducibili a un sostrato macroeconomico<sup>54</sup>, talaltra si osserva come risulti davvero plausibile ricostruire l'oggettività giuridica dell'autoriciclaggio solo passando per il tramite dell'interesse alla corretta amministrazione della giustizia<sup>55</sup>.

A orientare la dottrina nel senso dell'autoriciclaggio come fattispecie a salvaguardia dell'ordine economico e di un funzionamento fisiologico dei meccanismi suoi propri è, in primo luogo, la scelta legislativa già richiamata di connotare, nell'ambito della fattispecie di nuovo conio, quelle condotte già in passato riconducibili ai delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter Cp «con l'ulteriore requisito dell'obiettivo delle stesse (appunto l'immissione nell'economia legale), estremo non preveduto nella figura del riciclaggio»<sup>56</sup>. Viene dunque valorizzato un elemento della nuova incriminazione che, almeno rispetto a quanto già previsto all'art. 648-bis Cp, risulta nuovo e non liquidabile (solo) come il risultato di una tipizzazione unitaria di due momenti di quel procedimento di *laundering*<sup>57</sup>, che la precedente tradizione

---

dell'ordine economico, tipizzando una fattispecie la cui proiezione lesiva rimane la medesima del riciclaggio, ossia quella rivolta contro l'amministrazione della giustizia.

<sup>54</sup> Tale esigenza di tutela è espressa, tra gli altri, da G. De Francesco, *Riciclaggio ed autoriciclaggio*, cit., 950; A. D'Avirro – M. Giglioli, *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *DPP* 2015, 139; F. Mucciarelli, *Qualche nota*, cit., 111 ss., il quale, pur riconoscendo altresì l'amministrazione della giustizia quale oggetto di tutela dell'autoriciclaggio, ribadisce che è proprio rispetto all'ordine economico che può individuarsi la più profonda delle offese arrecate dalle nuove condotte tipiche.

<sup>55</sup> In questo senso, cfr: R. Bricchetti, *op. cit.*, 1352, ove si osserva che – nonostante taluni elementi di tipicità che sembrerebbero evocare anche il coinvolgimento dell'ordine economico, peraltro prescindendo dalla concreta idoneità delle condotte rispetto all'inquinamento dell'economia – «effettivamente, la fattispecie punisce condotte concretamente idonee a recare ostacolo all'identificazione dell'origine dei beni, quindi a provocare intralcio alle relative indagini (la stessa idea di fondo delle figure di favoreggiamento previste, tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia, dagli artt. 378 e 379). E si tratta, sotto tale profilo, di un reato di pericolo concreto»; A. M. Maugeri, *L'autoriciclaggio dei proventi dei delitti tributari: ulteriore espressione di voracità statale o utile strumento di politica criminale?*, in *Punire l'autoriciclaggio: come, quando e perché*, a cura di E. Mezzetti – D. Piva, Torino 2016, 100 s. e soprattutto 140, la quale, dopo un'attenta disamina delle varie posizioni emerse in dottrina, alla quale si rinvia, fa propria la tesi che ravvisa nell'amministrazione della giustizia il bene giuridico che primeggia nell'economia della fattispecie, per quanto comunque strumentale rispetto alla tutela di ordine economico e concorrenza, così giustificando la scelta di politica criminale del superamento del c.d. beneficio di autoriciclaggio.

<sup>56</sup> Così, F. Mucciarelli, *La struttura del delitto di autoriciclaggio. Appunti per l'esegesi della fattispecie*, in *Punire l'autoriciclaggio: come, quando e perché*, a cura di E. Mezzetti – D. Piva, Torino 2016, 3. Rilievo analogo viene fatto da F. D'Alessandro, *Il delitto di autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.), ovvero degli enigmi legislativi riservati ai solutori «più che abili»*, in *Il nuovo volto della giustizia penale*, a cura di G. M. Baccari – K. La Regina – E. M. Mancuso, Padova 2015, 13, il quale evidenzia, tuttavia, come – pur non potendosi dubitare che l'obiettivo espressamente preso di mira dal legislatore con l'introduzione dell'art. 648-ter.1 Cp sia stato quello di tutelare il bene giuridico del corretto andamento della competizione tra gli operatori del mercato – la nuova fattispecie presenti ulteriori elementi che ne renderebbero obbligata la qualificazione nel senso di reato plurioffensivo.

<sup>57</sup> Il riciclaggio come fenomeno economico può essere, infatti, studiato alla stregua di un vero e proprio



legislativa, sulla scia di un modello per vero artificioso<sup>58</sup>, riteneva di disciplinare separatamente.

Non vi è, poi, chi non veda come l'opzione legislativa seguita in sede d'introduzione dell'autoriciclaggio abbia tenuto in parte conto delle soluzioni proposte per superare le obiezioni avanzate da chi dubitava della legittimità e opportunità della punizione dell'autoriciclaggio. In questo senso, è noto che, ai fini dell'espunzione dal sistema penale italiano del c.d. beneficio d'impunità per l'autoriciclaggio, le obiezioni più resistenti erano state in particolar modo due. Da un lato, si osservava che punire l'autoriciclaggio sarebbe equivalso a pretendere dal concorrente nel *predicate crime* di non ostacolare o addirittura di facilitare la scoperta del suo primo delitto, con buona pace del principio secondo il quale *nemo tenetur se detegere*<sup>59</sup>. Dall'altro, si tendeva a ravvisare nell'autoriciclaggio un'ipotesi di *post factum* non punibile, con conseguente qualificazione delle clausole di riserva contenute nell'*incipit* degli artt. 648-bis e 648-ter Cp alla stregua di un vero e proprio presidio al principio del *ne bis in idem* sostanziale<sup>60</sup>.

Orbene, può ritenersi a tal proposito che il richiamato inedito nesso instaurato tra le condotte di autoriciclaggio – e, più in particolare, quelle mutate *ex art 648-bis* Cp – e i contesti di ripulitura degli illeciti proventi rappresenti uno degli accorgimenti per mezzo dei quali il legislatore intende, almeno nelle intenzioni, salvaguardare condivisibili esigenze di garanzia, nonostante l'espunzione dal sistema del controverso beneficio d'impunità in relazione alle condotte di *self-laundering*. Se per l'autoriciclaggio si sente in maniera più pressante l'esigenza di restringere la rilevanza penale alle sole condotte decettive proiettate più direttamente verso l'inquinamento dei mercati, è proprio per ribadire una volta di più che il concorrente nel delitto presupposto non è tenuto di regola ad autodenunciarsi<sup>61</sup>. Parimenti, però, la lettera

---

procedimento che consta di tre fasi: il *placement* (ossia il collocamento, tramite una qualsiasi operazione, dei proventi delittuosi nel sistema legale dell'economia); il *layering* (fase di ripulitura in senso stretto, in cui vengono a stratificarsi numerose operazioni, così da ostacolare la ricostruzione del c.d. *paper trail*, che è la pista di carta tramite la quale risalire all'origine delittuosa della ricchezza); l'*integration* (momento nel quale i proventi del reato, riacquisita intanto una parvenza di liceità, vengono reintrodotti nei circuiti finanziari ordinari). Sul punto, v., per tutti, G. M. Soldi, *op. cit.*, 494.

<sup>58</sup> In questo senso si era, del resto, già espressa la stessa Relazione della Commissione Greco per lo studio sull'autoriciclaggio

<sup>59</sup> Per un approfondimento degli aspetti di diritto sostanziale relativi al principio in questione, v. D. Pulitanò, *Nemo tenetur se detegere: quali aspetti di diritto sostanziale?*, in *RIDPP* 1999, 1271 ss.

<sup>60</sup> Al riguardo, cfr. P. Magri, *sub art. 648-bis, cit.*, 1324, ove viene valorizzato il fatto che le condotte tipiche dei delitti di riciclaggio e reimpiego siano generalmente funzionali al consolidamento dei proventi di delitti pregressi, in un'ottica di naturale prosecuzione; in giurisprudenza, Cass. 28.2.2007, n. 8432, in *GD*, 2007, 75.

<sup>61</sup> Critiche, in questo senso, vengono mosse da S. Clinca, *L'incriminazione dell'autoriciclaggio tra tutela dell'ordine economico e garanzie fondamentali*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 3.5.2016, 20, la quale osserva: «Se l'incriminazione dell'autoriciclaggio è stata a lungo osteggiata dalla dottrina (tra le varie ragioni addotte) poiché

della stessa incriminazione pone un limite ben preciso: il concorrente nel reato presupposto non potrà investire i proventi delittuosi in attività, appunto, economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Il nuovo delitto non punisce, dunque, una seconda volta la medesima offesa, ma incrimina condotte connotate da una propria pericolosità<sup>62</sup>.

In senso analogo è stato, poi, valorizzato un ulteriore elemento testuale del nuovo art. 648-ter.1 Cp. Si fa riferimento alla disposizione di cui al co. 4 dello stesso articolo, nel quale, facendo propria una proposta già avanzata dalla Commissione Greco, il legislatore precisa che non sono punibili le condotte in relazione alle quali il denaro, i beni o le altre utilità sono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. Si tratta di una disposizione che in un primo momento ha catturato l'attenzione dei commentatori per l'inciso iniziale, «fuori dei casi di cui ai commi precedenti», che, se interpretato alla lettera, secondo parte della dottrina avrebbe reso il co. 4 del tutto inutile, limitandosi in tal caso lo stesso a ribadire l'irrilevanza penale di condotte comunque già atipiche<sup>63</sup>. Per superare l'*impasse*, si è proposto di prendere atto di un biasimevole *lapsus calami* del legislatore e di intendere la norma come se la stessa facesse invece riferimento ai casi di cui ai commi precedenti<sup>64</sup>. Sul versante opposto si è tuttavia rilevato che, non potendosi comunque accreditare una lettura *contra legem* della disposizione in parola, a questa può riconoscersi la funzione di clausola di delimitazione del tipo<sup>65</sup>. Posizione analoga a quella espressa, da ultimo, dalla stessa giurisprudenza di legittimità, che vi ha ravvisato «un peculiare caso di non punibilità che, limitando in negativo la fattispecie criminosa di cui al comma 1, ad essa si affianca contribuendo a definire, in modo più chiaro, l'ambito di operatività»<sup>66</sup>.

Comunque sia, più del significato da attribuire a detta clausola di riserva, il profilo che davvero rileva ai fini della presente trattazione può essere individuato negli spunti ulteriori che la previsione di cui al co. 4 offre allo studio dell'oggetto di tutela della fattispecie di autoriciclaggio. Al riguardo, la più attenta dottrina ha compreso

---

– inducendo l'autore del reato-presupposto ad astenersi dal compiere operazioni volte ad impedire l'identificazione della matrice illecita dell'utilità – lo espone al rischio di essere identificato quale autore del reato presupposto, davvero singolare (e non condivisibile) è la scelta di filtrare la tipicità delle condotte mediante la clausola modale della concreta idoneità delle medesime ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene».

<sup>62</sup> Infatti, come osserva A. M. Dell'Osso, *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative*, in *RIDPP* 2015, 806, sanzionare «un qualsiasi uso degli utili illeciti significa punire necessariamente due volte l'autore del reato presupposto, senza che per le condotte successive vi sia spazio alcuno per comportamenti leciti».

<sup>63</sup> A. Lanzi, sub art. 648-ter.1, in *Codice penale d'impresa*, a cura di Id – G. Insolera, Milano 2015, 990.

<sup>64</sup> V., in tal senso, A. M. Dell'Osso, *op. ult. cit.*, 805 ss.

<sup>65</sup> Sul punto, cfr.: S. Cavallini – L. Troyer, *Apocalittici o integrati?*, cit., 102; F. Mucciarelli, *Qualche nota*, cit., 120.

<sup>66</sup> Così: Cass. 7.6.2018, n. 30399, in *GI* 2018, 2741 ss., con nota di E. Basile, *Autoriciclaggio, "mera utilizzazione" e "godimento personale": soluzione di un enigma solo apparente*.

che, al di là delle citate imprecisioni linguistiche e delle correlate ricadute sul piano interpretativo, la *ratio* della previsione in commento si presti senz'altro a una lettura alla luce del principio di offensività<sup>67</sup>.

Particolare considerazione alla disposizione in esame, nonché agli spunti dalla stessa offerti con riferimento alla ricostruzione dell'oggetto della tutela penale, è stata prestata dalla giurisprudenza di legittimità, stimolata dai ricorsi in Cassazione in occasione dei quali si è puntualmente cercato di affermare, già nei primi processi celebrati per il reato di autoriciclaggio, il godimento personale dei proventi delittuosi da parte degli imputati, così da evitare sentenze di condanna per un illecito peraltro sanzionato piuttosto severamente. In tali occasioni, la Suprema Corte ha rilevato che con l'introduzione dell'autoriciclaggio il legislatore ha inteso impedire all'agente di reinvestire il provento delittuoso nell'economia legale, inquinando il libero mercato e ledendo l'ordine economico. Si è osservato come in questa stessa direzione deponga la previsione di cui al co. 4, con la quale si è appunto esclusa la responsabilità penale dell'agente, ma solo a condizione che questi non ponga in essere alcuna attività decettiva che ostacoli l'identificazione dei beni di origine delittuosa. Infatti è proprio nella reimmersione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita, finalizzata a conseguire un concreto effetto dissimulatorio, che potrebbe individuarsi quel *quid pluris* che permette di differenziare la condotta di godimento personale (che è insuscettibile di sanzione) dall'occultamento del profitto illecito (invece punibile)<sup>68</sup>. È necessario, più in particolare, che i proventi illeciti siano tracciabili perché possa impedirsi che l'economia sana venga contaminata e che siano distorte le corrette dinamiche di mercato<sup>69</sup>. In sostanza il delitto di autoriciclaggio persegue l'obiettivo di sterilizzare il profitto conseguito con il reato presupposto, ritenendosi che l'utilizzo di risorse economiche provenienti da reati, inquinando il libero mercato, leda l'ordine economico<sup>70</sup>.

---

<sup>67</sup> Cfr., in questo senso: M. Galli, sub art. 648-ter.1 – Autoriciclaggio, in *Codice penale*<sup>7</sup>, a cura di T. Padovani, Milano 2019, 4756, ove si evidenzia altresì la coerenza della previsione anche con altri principi garantistici quali quelli di *ne bis in idem* sostanziale, proporzione e diritto di difesa.

<sup>68</sup> In questo senso, cfr: Cass. 14.7.2016, n. 33074, in *CP* 2016, 1127; Cass. 4.5.2018, n. 25979, in *Riv. dott. comm.* 2018, 747 ss., con nota di L. Troyer, *Autoriciclaggio e risparmio di spesa: una preoccupante (ma prevedibile) evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione*; Cass. 7.3.2019, n. 13795, in *CP* 2019, 2938 ss., con nota di A. Apollonio, *La tipicità del delitto di autoriciclaggio: alcuni chiarimenti dalla Cassazione tesi alla piena effettività della norma*, ove si afferma che il disposto del co. 4 dell'art.648-ter.1 Cp può senz'altro considerarsi «il cuore della norma».

<sup>69</sup> Cass. 7.6.2018, n. 30399, cit.

<sup>70</sup> Cass. 7.6.2018, n. 30401, in *CP* 2019, 209 ss., con nota di M. Grande, *Il prodotto, il prezzo, il profitto del reato di autoriciclaggio*.

A partire da questi primi rilievi, la giurisprudenza di legittimità, sempre scorrendo dell'applicabilità del co. 4 a condotte connotate da particolari capacità dissimulatorie, è giunta con una decisione successiva a prendere una posizione ancora più esplicita e radicale sul tema dell'oggetto giuridico. I supremi giudici hanno infatti rilevato come il fondamento dell'incriminazione dell'autoriciclaggio debba essere rintracciato nel suo obiettivo «attentato all'ordine economico»<sup>71</sup>. Peraltro, nella stessa pronuncia, possono individuarsi almeno altre due indicazioni da parte della Corte, evidentemente non paga dell'importante presa di posizione alla quale si è appena fatto riferimento, utili nell'ottica dello studio che si sta qui conducendo. Per un verso, la Corte regolatrice, nel prosieguo della motivazione, chiarisce subito che il fondamento dell'autoriciclaggio, appena individuato nella tutela dell'ordine economico, non dipende «dall'aver finalizzato sin da principio [l'agente] il precedente delitto allo scopo di realizzare quest'ultima [operazione]». Un *obiter dictum*, questo, che parrebbe allontanare quantomeno l'autoriciclaggio dall'orbita dei delitti contro l'ordine pubblico, inteso come prevenzione dei reati. Per altro verso, la stessa Corte osserva, a questo punto, che il senso dell'incriminazione di più recente conio si coglie nell'ottenimento per vie illecite di un'utilità reinvestita in ambiti fruttuosi, sotto il profilo economico, per il soggetto autoriciclatore, ma dannosi per gli interessi di quanti ne subiscano obiettivamente le conseguenze. Per questa via, la motivazione del provvedimento pare recuperare in parte quella nozione di patrimonio proposta dalla già citata dottrina<sup>72</sup> che ha inteso lo stesso in senso dinamico, nel suo rapporto, in termini di interesse, con la persona, valorizzando il possibile pregiudizio alla libera iniziativa privata, nonché la conseguente eventuale diminuzione della potenzialità economica di taluni soggetti.

La breve ma intricata storia della disciplina penalistica in materia di riciclaggio pare, dunque, giunta alle soglie di una nuova decisiva fase. In particolare pare che, dopo anni di dibattiti sul tema, con l'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio il legislatore abbia fatto un timido passo verso l'individuazione del corretto funzionamento del sistema economico quale oggetto di tutela. Si tratta di un'impostazione di cui si fa interprete la stessa giurisprudenza di legittimità, la quale, tra l'altro, a partire dai citati stimoli provenienti dalla nuova disciplina sull'autoriciclaggio, sembra recepire un inquadramento ormai unitario sul piano dell'offesa di riciclaggio, illecito impiego e autoriciclaggio<sup>73</sup>.

---

<sup>71</sup> Così, Cass. 11.12.2018, n. 5719, in *Riv. dott. comm.* 2019, 338.

<sup>72</sup> S. Moccia, *Impiego di capitali illeciti*, cit., 738 ss.

<sup>73</sup> E. Basile, *Autoriciclaggio*, cit., 2747.

5. È giunto il momento di cominciare a trarre le fila delle considerazioni già espresse nel seguire la parabola dell'evoluzione normativa ed ermeneutica della disciplina penale del riciclaggio. Certo, il ragionamento che si cercherà di condurre trova un inevitabile limite a causa di una circostanza che è bene, a questo punto, richiamare. Non è possibile, infatti, misurarsi oggigiorno seriamente con il problema dell'individuazione del bene giuridico di qualsivoglia fattispecie delittuosa senza tenere ben presente la crisi che interessa tale categoria dogmatica. Alla base di questa, com'è noto, possono individuarsi vari fattori e in particolare l'emersione, specie in epoca post-moderna, di nuovi valori, con una conseguente incontrollata espansione degli oggetti afferenti alla categoria del bene giuridico, taluni dei quali mostrano sovente un'inedita dimensione superindividuale, rendendo tutt'altro che facile il proposito di continuare a ravvisarvi sicure basi di legittimazione nell'intervento penale<sup>74</sup>.

Proprio l'ordine economico, spesso richiamato, come si è visto, quale interesse protetto dai reati di riciclaggio, rientra nel novero di quei concetti che, in quanto trascendenti la dimensione individuale, hanno contribuito a destabilizzare lo stato di salute, non certo ottimo, in cui versa ormai da tempo la categoria del bene giuridico.

Con riferimento ai beni sovra-individuali (o collettivi), può richiamarsi la distinzione interna, di elaborazione dottrinale, tra: 1) beni *istituzionali*, rispetto ai quali è possibile rintracciare un titolare immediato, sia pure di natura collettiva, che può essere dotato di connotati strutturali e organizzativi tali da consentirne una individuazione sufficientemente accurata; 2) beni *sociali*, i quali si prestano, invece, a una forma di titolarità autenticamente diffusa e fanno dunque capo all'intera comunità<sup>75</sup>. A quest'ultima categoria pare debbano ricondursi interessi di emersione relativamente recente, quali l'ambiente e lo stesso ordine economico. È soprattutto in relazione a questa seconda specie di beni sovra-individuali che viene denunciata generalmente un'eccessiva vaghezza, impressione forse suscitata dall'influenza di altri rami dell'ordinamento giuridico, rispetto ai quali – è questo il caso, in particolare, del diritto civile e del diritto amministrativo – tradizionalmente all'inafferrabilità del titolare di un diritto corrisponde l'inafferrabilità del diritto stesso<sup>76</sup>.

---

<sup>74</sup> Al riguardo, cfr., *ex multis*: F. C. Palazzo, *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di penalizzazione*, in *RIDPP* 1992, 456 ss.; S. Moccia, *Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali*, in *RIDPP* 1995, 345 ss.; C. E. Paliero, *L'agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?*, in *Crim* 2012, 95 ss.; A. Gargani, *Il diritto penale quale extrema ratio tra post-modernità e utopia*, in *RIDPP* 2018, 1493; G. Fornasari, *Offensività: beni e tecniche di tutela*; in *RIDPP* 2018, 1518 ss.

<sup>75</sup> In questo senso, v., per tutti, G. de Vero, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino 2020, 132 ss.

<sup>76</sup> A. De Vita, *I reati a soggetto passivo indeterminato. Oggetto dell'offesa e tutela processuale*, Napoli 1999, 37 ss., che invece osserva come, dal momento che è ormai consolidata la nozione del soggetto passivo del reato come titolare del bene che costituisce oggetto del reato, dovrebbe essere chiaro che l'indeterminatezza della vittima non può, di per sé, determinare la paventata volatilizzazione del bene giuridico: «è quest'ultimo che definisce il



Proprio per fronteggiare alcuni dei richiamati fattori di crisi della teoria del bene giuridico, la dottrina ha offerto nel tempo una ricostruzione volta a ricondurre altresì questi oggetti di tutela di più recente elaborazione nei binari dell'esplicazione di quella funzione limitativa, che è appunto propria della categoria. In particolare, si è rilevato come questi interessi penalmente tutelati non differiscano rispetto a quelli "tradizionali", quantomeno qualora vengano sottoposti a un controllo relativo alla loro offensibilità e specificità<sup>77</sup>.

A questo punto, è opportuno dunque verificare se è possibile proporre una ricostruzione che soddisfi i requisiti adesso richiamati, in relazione a un bene come quello al quale ci si è finora riferiti con espressioni quali quella di ordine economico. È evidente come, per poter procedere al citato duplice controllo, sia necessario intendersi preliminarmente sul significato da attribuire al bene giuridico *de quo*.

Può notarsi in proposito come tale interesse sembri evocare altro già presente nel codice penale da tempi non sospetti: il riferimento è al Capo I del Titolo VIII della parte speciale, ove sono disciplinati i delitti contro l'economia pubblica. Il richiamo appare tanto più calzante ove si ricordi che nel 2018, in occasione della prima attuazione della riserva di codice<sup>78</sup>, il delitto già previsto e punito *ex art. 12-quinquies* co. 1 d.l. 8.6.1992 n. 306, norma da sempre considerata contigua alle fattispecie codicistiche di riciclaggio, è stato ricollocato al nuovo art. 512-*bis* Cp («Trasferimento fraudolento di valori») proprio a chiusura del capo da ultimo richiamato. L'incriminazione, nata con l'obiettivo principale di contrasto alle attività economiche delle consorterie mafiose, si è prestata nel tempo a svolgere una funzione di tutela più ampia<sup>79</sup>, tanto da essere considerata ben presto alla stregua di un presidio di tutela anticipata per beni giuridici quali la libertà di iniziativa economica, la concorrenza, il corretto funzionamento del mercato e la stessa amministrazione della giustizia<sup>80</sup>. In definitiva, l'oggetto della tutela prospettato per il trasferimento fraudolento non pare

---

soggetto passivo e non viceversa».

<sup>77</sup> G. Marinucci – E. Dolcini, *Corso di diritto penale I*<sup>3</sup>, Milano 2001, 540 ss., ove si rileva che «in sintesi: l'esatta individuazione dei beni giuridici collettivi – non diversamente da quelli individuali – esige che il bene venga ricostruito con una fisionomia tale da renderlo capace di essere offeso nel singolo caso concreto».

<sup>78</sup> Per un esame più approfondito di questo primo intervento di attuazione della riserva di codice ad opera del legislatore delegato, v., per tutti, G. Panebianco, *Una prima attuazione della riserva di codice tra audaci scelte e studiati silenzi*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 13.11.2018, 1 ss.

<sup>79</sup> M. Pellegrino, *Il trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992)*, in *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi*, a cura di V. Maiello, Torino 2015, 5.

<sup>80</sup> Cfr. P. Insolera, *Trasferimento fraudolento di valori*, in *Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco*, a cura di V. Maiello – L. Della Ragione, Milano 2018, 374 s.; M. Palazzi, *I rapporti tra il delitto di autoriciclaggio e quello di trasferimento fraudolento di valori*, in *Punire l'autoriciclaggio: come, quando e perché*, a cura di E. Mezzetti – D. Piva, Torino 2016, 57 s.; A. Balsamo – G. De Amicis, *L'art. 12-quinquies della l. n. 356/1992 e la tutela del sistema economico contro le nuove strategie delle organizzazioni criminali: repressione penale "anticipata" e prospettive di collaborazione internazionale*, in *CP 2005*, 2075 ss.

discostarsi molto da quello già richiamato con riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 648-bis ss.

Giova, allora, tenere presenti le ragioni che hanno orientato la scelta politico-criminale di collocare la fattispecie di trasferimento fraudolento tra i delitti contro l'economia pubblica. A tal proposito, può farsi riferimento a quanto si legge nella relazione illustrativa dello schema di decreto attuativo della riserva di codice, ove si fa presente in primo luogo che la giurisprudenza ha già escluso che ricorra una «presupposizione giuridica» in senso stretto tra il trasferimento di valori e il più grave delitto di reimpiego<sup>81</sup>. Il riferimento è a quel filone giurisprudenziale secondo il quale, benché il delitto di trasferimento fraudolento possa in astratto fungere da reato presupposto dei delitti di cui all'art. 648-bis e 648-ter Cp<sup>82</sup>, occorrerebbe comunque tenere presente che non sempre il delitto in parola è direttamente produttivo dei beni reinvestiti nell'ambito delle condotte *lato sensu* riciclatorie: il carattere strumentale del delitto di cui all'art. 512-bis Cp, la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica del trasferimento fraudolento rispetto all'agevolazione di condotte di riciclaggio e reimpiego osterebbero, all'individuazione di una presupposizione giuridica in senso stretto<sup>83</sup>.

La ragione di questa prima precisazione contenuta nella citata relazione non è, per vero, del tutto chiara. Si può pensare che con tale premessa si sia inteso spiegare il perché di una collocazione codicistica tanto distante dalla sede che, sia pure con tutti i limiti di cui si è già detto, accoglie tuttora i delitti di riciclaggio. Ad ogni modo, a sostegno della collocazione nell'ambito dei delitti contro l'economia pubblica del trasferimento fraudolento di valori, nel prosieguo della stessa relazione si osserva: «le attività di riciclaggio e di reinvestimento incidono in misura sensibile sul sistema economico nel suo complesso, con specifico riguardo al settore finanziario, utilizzato

---

<sup>81</sup> La relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante «disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, co. 85, lett. q) l. 23.6. 2017 n. 103» è consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

<sup>82</sup> V., in tal senso, Cass. 14.7.2016, n. 33076, in *CEDCass*, rv. 267694; Cass. 5.10.2011, n. 39756, in *CEDCass*, rv. 251194.

<sup>83</sup> Cass. 9.3.2017, n. 20684, in *CEDCass*, rv. 269993. Nella motivazione di detta sentenza si osserva inoltre come «la fattispecie di trasferimento fraudolento colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo-patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato dalla L. n. 306 del 1992, art. 12-*quinquies*. Pur in presenza di innegabili interferenze tra le due disposizioni nel senso di una qualificata progressione criminosa, non può, tuttavia, sottacersi che la provenienza da delitto implichi una derivazione causale e non meramente giuridica da condotte delittuose, dovendo aversi riguardo all'origine criminale dei beni reinvestiti e non al mero collegamento con ipotesi che quella stessa provenienza postulano, sanzionando l'interposizione».

dal crimine organizzato per l'allocazione più conveniente delle risorse patrimoniali illecitamente conseguite»<sup>84</sup>.

Sulla base di tale chiosa, può allora ipotizzarsi che, oltre alle prese di posizioni della giurisprudenza sull'autoriciclaggio alle quali si è già fatto riferimento nel paragrafo precedente, anche la politica criminale si stia orientando nel senso di riconoscere centralità alla tutela del sistema economico nell'ambito dell'oggettività giuridica delle fattispecie di *laundering*. Proprio per questo sembra plausibile, nell'ambito del richiamato tentativo di concretizzazione del bene giuridico sovra-individuale al quale ci si è finora riferiti con l'espressione "ordine economico", provare a ricondurre quest'ultimo a quella nozione di economia pubblica, nel contesto della quale è stato recentemente ricollocato il trasferimento fraudolento, fattispecie non troppo "distante" dal tradizionale delitto di riciclaggio.

Tale operazione consente altresì di recuperare quel contributo dottrinale già offerto nell'ambito della ricostruzione di un interesse che, figurando *ab origine* nella rubrica di un capo della parte speciale del codice, è già stato oggetto di studio allorquando la dottrina ha cominciato ad avvertire la richiamata esigenza di concretizzazione degli oggetti di tutela penale a carattere sovra-individuale.

Tradizionalmente i delitti contro l'economia pubblica sono stati oggetto di critiche da parte della dottrina, che ne ha denunciato il "gigantismo" e la correlata ineffettività<sup>85</sup>. Al riguardo, si è osservato che buona parte degli altri codici moderni non prevedono una corrispondente categoria di reati e che questi rappresenterebbero nell'ordinamento italiano figure di archeologia penalistica<sup>86</sup>. Tali fattispecie sarebbero, infatti, figlie di una logica che tradisce l'influenza dell'ideologia fascista: è evidente che uno Stato, che tendeva a intervenire nei rapporti economici al punto di arrivare a sostituirsi all'iniziativa privata e a dominare il complesso dei capitali e delle fonti di ricchezza, avvertisse altresì l'esigenza di reprimere penalmente ogni interferenza su questo suo dominio<sup>87</sup>.

Ad ogni modo, l'economia pubblica può essere considerata come bene sovra-individuale anche adottando un paradigma diverso da quello che pone al centro l'esigenza di tutela del controllo dirigistico di un operatore pubblico totalitario, promuovendone un'accezione *sociale*, piuttosto che una puramente *istituzionale*: si

---

<sup>84</sup> V. nota 79.

<sup>85</sup> V. N. Mazzacupa, *I delitti contro l'economia pubblica*, in AA. VV., *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*<sup>4</sup>, Bologna 2006, 253 ss.

<sup>86</sup> Così, C. Pedrazzi, voce *Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la)*, in *ED*, vol. XIV, Milano 1965, 278.

<sup>87</sup> L. Conti, voce *Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro)*, in *DigDPen*, vol. IV, Torino 1990, 189 ss., ove efficacemente si sintetizza il principio secondo il quale: «quanto maggiore è la pubblicizzazione dei rapporti, tanto più estesa è la penalizzazione delle infrazioni».

pone così l'accento su quegli interessi diffusi dei consociati in materia economica, consistenti soprattutto nel rispetto delle regole concorrenziali e nel corretto funzionamento dei mercati<sup>88</sup>.

Peraltro risulta in linea con la già citata necessità di concretizzazione dei beni superindividuali l'opinione dottrinale secondo la quale nella ricostruzione dell'oggetto di tutela in parola sarebbe meglio parlare di tutela dell'economia pubblica non tanto in relazione a un inafferrabile ordine economico<sup>89</sup>, ma specificando un concetto che risponda a un'esigenza di tutela immediata dell'intervento di regolazione pubblica nell'ambito economico-sociale<sup>90</sup>. È bene, allora, precisare che a questa accezione del bene si dovrà intendere ogni riferimento che sarà fatto nel prosieguo, anche laddove dovesse ancora ricorrersi all'uso dell'espressione "ordine economico".

Nonostante questo tentativo di maggiore precisazione del bene macroeconomico in esame, detta ricostruzione sconta ancora qualche profilo di incertezza sul piano delle tecniche di tutela. Per questa ragione si è suggerito di individuare in questo concetto di economia pubblica, quantomeno per le fattispecie in relazione alle quali risulti possibile, solo un bene giuridico finale, destinato a rimanere sullo sfondo, rispetto a interessi strumentali, già a loro volta rilevanti nell'ambito della medesima incriminazione<sup>91</sup>. Pur potendosi accogliere una simile impostazione, si deve tenere presente che potrebbero cionondimeno residuare o emergere fattispecie delittuose rispetto alle quali non sia possibile individuare referenti idonei a svolgere la funzione di oggetto di tutela intermedio, magari proprio a causa della particolare pregnanza assunta dal bene superindividuale di riferimento nell'economia di determinate figure criminose. Occorre allora comprendere se, quantomeno in queste ipotesi, la specificazione del concetto di economia pubblica sul piano economico-sociale, cui si è fatto riferimento, possa aspirare ad assurgere ad autonomo bene giuridico.

A tal proposito, può valorizzarsi il fatto che il ruolo che l'operatore pubblico interpreta allorché espleti nell'ambito di un sistema democratico il proprio intervento in campo economico rappresenta, in fondo, proprio quell'incarico affidatogli dalla collettività, che è portatrice dell'interesse a uno sviluppo economico orientato a fini sociali. In questo senso, si ritiene che il concetto penalmente rilevante di economia pubblica può essere individuato in quello che pone al centro il fine di

---

<sup>88</sup> A. Manna, *I beni giuridici tutelati*, in *Corso di diritto penale d'impresa*<sup>2</sup>, a cura di Id, Padova 2018, 11 s.

<sup>89</sup> In questo senso, v. G. Martiello, *La tutela penale del capitale sociale nelle società per azioni*, Firenze 2007, 15 s., ove si mette in guardia dai rischi di accogliere un'accezione di economia pubblica, ordine economico o sana economia, che risulti «tanto evanescente da renderne dubbia la reale utilità».

<sup>90</sup> G. Fornasari, *Il concetto di economia pubblica nel diritto penale: spunti esegetici e prospettive di riforma*, Milano 1994, 198 ss.

<sup>91</sup> In questo senso, v. A. Manna, *op. ult. cit.*, 11 s.

promuovere condizioni di libero dispiegamento della personalità umana nel contesto sociale di riferimento<sup>92</sup>. Esemplificativo può risultare il riferimento ai reati tributari: quando esige il pagamento dei tributi, il legislatore si fa portavoce, mediante un proprio intervento di regolazione, di un interesse che è in realtà pubblico nell'accezione più ampia del termine, atteso che esso fa capo a tutta la collettività, alla quale viene così garantito uno sviluppo economico orientato a fini sociali. Da qui l'esigenza di una tutela immediata dell'economia pubblica così intesa<sup>93</sup>.

Si può provare a comprendere, a questo punto, se un concetto di ordine economico, nei termini appena riferiti, risulti utilizzabile con specifico riferimento ai reati di riciclaggio. A questo proposito, occorre domandarsi quale possa essere un interesse economico facente capo alla collettività la cui cura sia stata delegata all'operatore pubblico e ai suoi interventi orientati alla promozione delle condizioni di miglior dispiegamento della personalità umana nel contesto sociale ed economico. Può probabilmente individuarsi tale bene nel regolare funzionamento dei mercati concorrenziali. Del resto, la consistenza dell'interesse in questione emerge già tra le righe delle disposizioni costituzionali in materia di rapporti economici, per non pensare all'ulteriore protagonismo assunto successivamente dallo stesso a livello di diritto europeo, ove viene considerato tra le principali garanzie di un migliore sviluppo delle libertà riconosciute dai Trattati.

Proprio nell'ottica della tutela di tale bene pare potersi leggere anche la stessa recente dir. 2018/1673/UE «sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale», adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione a partire dalla base legale di cui all'art. 83 TFUE, che entro il 3 dicembre 2020 dovrà essere recepita dagli Stati membri<sup>94</sup>.

Si legge, infatti, nella fonte europea in questione che il riciclaggio danneggia l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituisce una minaccia per il mercato interno e la sicurezza dell'Unione<sup>95</sup>. È dunque il caso di verificare se la descrizione delle condotte di riciclaggio di cui alle norme minime della direttiva sia idonea a inserire le fattispecie *de quibus* nell'ambito di quelle dirette alla tutela del bene superindividuale in argomento.

Tale verifica ha esito positivo, ove si tenga conto del riciclaggio come descritto all'art. 3.1 dir. 2018/1673/UE. La prescrizione prevede, infatti, che gli Stati puniscano, purché poste in essere intenzionalmente e nella consapevolezza della provenienza criminosa dei beni, le condotte di: conversione o trasferimento di beni effettuate allo

<sup>92</sup> G. Fornasari, *Il concetto*, cit., 224.

<sup>93</sup> Cfr.: G. Fornasari, *Il concetto*, cit., 198 ss. e 224.

<sup>94</sup> È previsto, per vero, che la direttiva non vincoli né la Danimarca né l'Irlanda, oltre che ovviamente il Regno Unito. Cfr., in tal senso, rispettivamente i *considerando* n. 24 e 23 dir. 2018/1673/UE.

<sup>95</sup> V. *considerando* n. 1 dir. 2018/1673/UE.



scopo di occultarne o dissimularne l'origine o di aiutare chiunque sia coinvolto nei *predicate crimes* a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; occultamento o dissimulazione della natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà degli stessi beni o dei diritti su questi; acquisto, detenzione o utilizzazione di beni provenienti da attività criminosa.

Le condotte descritte, pur attenendo a diversi stadi del procedimento di riciclaggio, sembrano funzionali a evitare l'ingresso nei mercati di valori "sporchi", a seguito di una loro lecito-vestizione. In particolare, rispetto a questa definizione di riciclaggio, non sembra più sostenibile l'assunto, spesso condiviso dalla dottrina, secondo il quale l'ordine economico costituirebbe soltanto il bene giuridico finale, rispetto a quello intermedio e immediatamente tutelato dell'amministrazione della giustizia. In questo senso pare deporre soprattutto la prima delle condotte alternativamente richieste dalla direttiva perché possa ritenersi integrato il reato di riciclaggio. Nell'ambito di questa, infatti, il momento elusivo delle indagini assume rilevanza esclusivamente sul piano del dolo specifico<sup>96</sup>. Al riguardo, occorre ricordare che, per evitare tensioni con il principio di offensività, si cerca in genere di ravvisare, con riferimento ai delitti puniti a titolo di dolo specifico, fattispecie connotate da una condotta non neutra, bensì già di per sé autonomamente offensiva rispetto a un determinato bene. Infatti, solo ove la componente fattuale del reato risulti di per sé espressiva di un'offesa dell'interesse oggetto di protezione penale, il dolo specifico può svolgere legittimamente una funzione restrittiva dell'incriminazione, selezionando, tra ipotesi che già presentino un proprio disvalore oggettivo d'evento, quelle più gravi, in quanto connotate da un ulteriore disvalore soggettivo d'azione<sup>97</sup>.

Certo, potrebbe osservarsi che nell'ordinamento europeo il principio di offensività non assume quella stessa cogenza che gli viene tradizionalmente riconosciuta a livello di diritto penale nazionale. Un assunto che, ad oggi, non può essere smentito neanche richiamando i meritori contributi dottrinali tesi a individuare un fondamento del principio in parola sul piano del diritto europeo originario<sup>98</sup>. Tuttavia, a tal riguardo, è appena il caso di osservare che, nel momento in cui una

---

<sup>96</sup> La norma fa riferimento allo «scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta».

<sup>97</sup> V., in tal senso, G. de Vero, *Corso*, cit., 147 ss.

<sup>98</sup> Cfr. G. Panebianco, *La variabile consistenza delle garanzie penali nella politica criminale europea*, in *RIDPP* 2016, 1752 ss., ove si rileva che il principio di offensività, pur in assenza di un immediato fondamento testuale a livello sovranazionale, può essere comunque desunto dal richiamo ai «valori della dignità e della libertà riconosciuti dal TUE e dagli artt. 1 e 6 della Carta di Nizza, oltreché al principio di proporzionalità che deve assistere la relazione tra fatto e sanzione, codificato nella *Carta dei diritti fondamentali dell'UE* (art. 49)» (corsivo dell'A.); A. Molinarolli, *Una possibile dimensione europea del principio di offensività*, in *RivTrimDPenCont* 2016, 20 ss., secondo il quale il principio di proporzionalità potrebbe, in materia penale, esigere il recupero, quale *tertium comparationis*, proprio della tradizionale categoria del bene giuridico.

fattispecie come quella appena richiamata dovesse essere recepita nell'ordinamento italiano, nel quale l'offensività partecipa del novero dei principi penali di rilevanza costituzionale, una simile indicazione testuale dovrebbe comunque essere tenuta in considerazione ai fini della ricostruzione dell'oggetto di tutela dei delitti di riciclaggio.

6. Spunti fondamentali nel ragionamento che si è sin qui seguito sono individuabili nei richiami fatti alla ricollocazione del delitto di trasferimento fraudolento, all'adozione di uno strumento di armonizzazione per la repressione del riciclaggio, nonché all'introduzione e all'interpretazione giurisprudenziale del reato di autoriciclaggio.

I superiori rilievi, infatti, evidenziano come, soprattutto nell'ultimo lustro, sia i legislatori italiano ed europeo sia la giurisprudenza si siano orientati, più nettamente che in passato, nella direzione di uno spostamento dell'oggetto di tutela dei delitti di riciclaggio verso la dimensione dell'ordine economico.

Certo, questi due indizi non costituiscono ancora necessariamente una prova, ben potendo rappresentare poco più che una semplice coincidenza. Tuttavia le indicazioni prese in considerazione permettono di cominciare ad osservare una possibile tendenza.

Anche a voler ritenere che una simile direzione sia stata comunque ormai imboccata proprio a partire dall'introduzione del reato di autoriciclaggio, non pare invero si sia ancora giunti al di là del guado. Si deve prendere atto, in sostanza, di un dato difficilmente controvertibile: in ogni caso, quelli di riciclaggio, per come ad oggi tipizzati, non possono ancora ritenersi davvero delitti contro l'ordine economico. Se a favore della tesi che ne ravvisa il bene giuridico nella tutela dell'economia depongono diversi argomenti ai quali si è già fatto riferimento, si può ritenere che, a causa dell'incapacità dimostrata dal legislatore di operare una corretta selezione delle condotte tipiche dell'autoriciclaggio, l'interprete non possa che adottare tuttora soluzioni ermeneutiche compromissorie<sup>99</sup>.

Sarebbe, in primo luogo, la stessa scelta politica di punire l'autoriciclaggio meno severamente rispetto ai delitti di cui agli articoli immediatamente precedenti a determinare un'aporia sul piano dell'offesa nella nuova fattispecie<sup>100</sup>. In questo stesso senso deporrebbe, del resto, la previsione di cui all'art. 648-ter.1 co. 2 Cp. La disposizione, infatti, riprendendo quanto già previsto per il reato di riciclaggio, prevede un trattamento sanzionatorio ben più mite per l'autore di condotte di autoriciclaggio che abbiano ad oggetto proventi di delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Una prospettiva, questa, che stride con

---

<sup>99</sup> F. D'Alessandro, *op. cit.*, 14.

<sup>100</sup> A. M. Dell'Osso, *Il reato di autoriciclaggio*, cit., 804 s.

l'individuazione dell'oggetto di tutela nell'ordine economico, se è vero che non è certo la cornice edittale del delitto presupposto a rendere conto dell'impatto nocivo sui mercati, ma semmai la quantità dei flussi interessati e la qualità e tipologia dell'operazione compiuta<sup>101</sup>.

Ma anche da una più attenta lettura delle condotte descritte nella direttiva europea si può trovare conferma di come la protezione del sistema economico, pur ricoprendo una posizione centrale nell'ambito delle fattispecie minime delineate, non rappresenti né l'unico né il costante interesse tutelato. Recuperando, infatti, la tradizionale commistione che già sul piano del diritto nazionale ha caratterizzato quantomeno la genesi e le prime fasi della legislazione penale in materia di riciclaggio, alcuni dei fatti descritti nella direttiva si pongono al confine con condotte tradizionalmente riconducibili alle "fattispecie madri" di favoreggiamento reale e ricettazione, con la conseguente inevitabile rievocazione della tutela, tra gli altri, del bene giuridico dell'amministrazione della giustizia. Infatti, l'art. 3.1, lett. c, considera alla stregua di riciclaggio persino l'acquisto, la detenzione e l'utilizzazione di beni ricevuti nella consapevolezza della loro origine criminosa. A conferma del fatto che le condotte appena richiamate siano riconducibili più al tipo del favoreggiamento reale che a quello proprio del riciclaggio, può farsi riferimento all'art. 3.5, che fa salve proprio le condotte di cui alla citata lett. c allorché prevede che i fatti di riciclaggio di cui al paragrafo 1 siano puniti anche se posti in essere dall'autore del *predicate crime*<sup>102</sup>. Il legislatore europeo sembra così farsi carico di quelle esigenze garantistiche in accordo alle quali, già sul piano del diritto nazionale, se è plausibile punire l'autoriciclaggio tenuto conto della sua specifica dimensione offensiva, lo stesso non può in linea di

<sup>101</sup> Per considerazioni simili, cfr. F. D'Alessandro, *op. cit.*, 11, ove si cerca di «chiarire i termini del problema con un esempio volutamente banale (...). L'ordinario svolgersi della competizione economica è frustrato assai maggiormente da un ingente autoriciclaggio di risorse pari, per ipotesi, a dieci milioni di euro, frutto di un'omessa dichiarazione dei redditi (punita nel massimo fino a tre anni di reclusione), rispetto a un'omologa condotta avente ad oggetto poche migliaia di euro, frutto di una rapina in supermercato (punita con la reclusione da tre a dieci anni, oltre che con la multa)».

<sup>102</sup> Art. 3 («Reati di riciclaggio»), dir. 2018/1673/UE: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le condotte seguenti, qualora poste in atto intenzionalmente, siano punibili come reati: - a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo nella consapevolezza che i beni provengono da un'attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta; - b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell'ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono da un'attività criminosa; - c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione, che i beni provengono da un'attività criminosa. (...) 5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la condotta di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sia punibile come reato qualora sia posta in atto da persone che hanno commesso l'attività criminosa da cui provengono i beni o che vi hanno partecipato».

principio avvenire con riferimento a condotte che si risolvano in un favoreggiamento di se stessi.

Ciò che comunque rileva, almeno ai fini del ragionamento che si sta cercando di sviluppare in questa sede, è che, ancora una volta, difficilmente i delitti di riciclaggio, anche in questa loro nuova fase storica, sembrano potersi davvero affrancare dal bene giuridico dell'amministrazione della giustizia. Anche se – è appena il caso di osservarlo – sarà senz'altro dirimente, in questo senso, l'approccio che sarà adottato dal legislatore italiano nel momento in cui interpreterà il proprio ruolo nel recepimento del precetto di origine europea.

Ad ogni modo, precisato che non può tuttora ritenersi del tutto compiuto per i delitti di riciclaggio il passaggio a un'oggettività giuridica contraddistinta dalla protezione del fisiologico funzionamento del sistema economico, rimane almeno un ultimo profilo meritevole di approfondimento. Allorquando nel paragrafo precedente si è optato per una ricostruzione della nozione di economia pubblica che fosse, per un verso, estendibile al concetto di ordine economico spesso evocato tra i beni protetti dal riciclaggio e, per altro verso, ossequiosa dei capisaldi della versione più aggiornata della teoria del bene giuridico, si è fatto presente che per i beni superindividuali è sempre necessaria una lettura che permetta agli stessi di superare un vaglio tanto sul piano della specificità quanto su quello dell'offendibilità.

Se ci si può in buona parte ritenere soddisfatti di quanto già osservato a proposito del piano della specificazione del significato del bene giuridico in esame in quanto ricostruito in un senso sociale, occorre ancora comprendere se tale opzione presti o meno il fianco a critiche sul piano della suscettibilità di offesa, con particolare riferimento evidentemente a fatti *lato sensu* di riciclaggio. Si badi bene: non si sta ipotizzando tanto un'inidoneità del bene macroeconomico, nei termini in cui lo si è descritto, ad essere offeso da qualsiasi condotta formalmente delittuosa. Affiora semmai qualche preoccupazione su un piano contiguo: quello dell'anticipazione della tutela.

Non vi è chi non veda come solo operazioni di riciclaggio o reimpiego che abbiano ad oggetto proventi ingenti possano essere considerate come autonomamente idonee a ledere il bene in questione. Si arriva così al cuore del problema: la repressione del riciclaggio mediante lo strumento penale rischia di rappresentare un antidoto più nocivo del veleno stesso, in un contesto, quello del diritto penale dell'economia, in cui troppo spesso si ha la tentazione di potere fare eccezione alle garanzie penali in virtù della particolarità degli oggetti di tutela<sup>103</sup>.

---

<sup>103</sup> In questo senso, v., per tutti, G. Fornasari, *op. ult. cit.*, 163 ss., il quale avverte: «il diritto penale dell'economia (...) deve continuare ad essere diritto penale, e come tale sottoposto agli ordinari principi che ne governano (ed in particolare ne limitano) l'operatività».

Assumere che i fatti *lato sensu* riciclatori siano delitti posti a presidio di beni giuridici macroeconomici desta pertanto delle preoccupazioni sul piano della compatibilità con il principio costituzionale di offensività. Tale ricostruzione si porrebbe a sicuro riparo da censure di questo tipo solo ove fosse necessaria, ai fini dell'applicazione delle relative incriminazioni, una verifica concreta dell'attitudine lesiva delle condotte. Ad oggi, però, un controllo di questo tipo non è richiesto nell'ambito delle fattispecie codicistiche. Infatti, anche laddove vi sia un testuale riferimento alla concretezza di un pericolo<sup>104</sup>, questa viene rapportata dal legislatore unicamente all'ostacolo che è stato frapposto per complicare la ricostruzione del *paper trail*, piuttosto che alle conseguenze alle quali il mercato viene esposto dal compimento dei delitti in discussione. Né pare possa demandarsi una valutazione tanto delicata all'autorità giudiziaria, seguendo il modello dei reati di pericolo solo *apparentemente* astratto<sup>105</sup>. Una simile opzione rischierebbe, in primo luogo, di condannare le incriminazioni in questione a un'applicazione davvero marginale, così sovvertendo la stessa *ratio* degli ultimi interventi legislativi, per vero finalizzati, come si è visto, a un irrigidimento della reazione del magistero punitivo penale. Per questa via, inoltre, si demanderebbero delicate valutazioni a un apprezzamento giudiziale largamente opinabile, che probabilmente «non è tale da soddisfare il principio di determinatezza della legge penale e in particolare da assicurare ai consociati una sua sicura percezione»<sup>106</sup>.

Lecito è domandarsi, a questo punto, se quelle in esame possano ritenersi fattispecie riconducibili al ristretto novero di quei reati, che sono sì di pericolo *necessariamente* astratto, ma cionondimeno risultano comunque compatibili con il principio di offensività. Il riferimento è, più in particolare, a quelle fattispecie che tutelano beni giuridici che, a causa di alcune loro caratteristiche peculiari, possono essere offesi solo a seguito di condotte seriali, nessuna delle quali, in sé considerata, esporrebbe seriamente a pericolo gli interessi in gioco<sup>107</sup>. In effetti, può convenirsi che un bene giuridico come quello costituito dall'ordine economico non possa essere

---

<sup>104</sup> Si ricordi che, innovando rispetto alle contigue figure delittuose già vigenti, il legislatore del 2014 ha assegnato, in sede di redazione della nuova incriminazione, «attraverso l'uso dell'avverbio «concretamente», una carica di rilevante offensività alle modalità esecutive attraverso le quali si estrinseca la condotta». Così A. D'Avirro – M. Giglioli, *Autoriciclaggio*, cit., 141.

<sup>105</sup> In argomento, cfr.: G. de Vero, *Corso*, cit., 139 ss.; G. Fiandaca – E. Musco, *Diritto penale, parte generale*<sup>8</sup>, Bologna 2019, 218 ss.; G. Marinucci – E. Dolcini, *Corso*, cit., 563 ss.

<sup>106</sup> C. cost., 10.4.2018, n. 115, in *cortecostituzionale.it*. Sono stati presi in prestito e riportati nel testo gli argomenti sulla base dei quali il giudice delle leggi è giunto all'ultima tappa del noto *affaire* Taricco, affermando l'inapplicabilità per violazione del principio di determinatezza della regola formulata da C.G.U.E G.S. 8.9.2015, Taricco e a. c. Italia, in causa C-105/14, §58, in *curia.europa.eu/juris*, con la quale si era stabilito che il giudice di merito dovesse disapplicare la normativa nazionale che impedisse «di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione».

<sup>107</sup> G. de Vero, *Corso*, cit., 141 s.



offeso, nemmeno nella forma della messa in pericolo, da una singola operazione di riciclaggio o reimpiego, verosimilmente anche di somme importanti, mentre diviene offendibile in modo grave dalla replica di queste condotte nel tempo. Può, dunque, sostenersi la legittimità del ricorso a tale tecnica di tutela, atteso che la prognosi di pericolosità presunta per la singola violazione dei precetti in commento viene integrata dalla regola di esperienza secondo la quale il ripetersi delle operazioni di *laundering* può arrecare grave pregiudizio al bene macroeconomico in esame.

Può dunque ribadirsi come, sia pure nei limiti forse ristretti risultanti dall'indagine che è stata condotta in questa sede, sia ipotizzabile parlare dell'inizio di una nuova fase storica, nella quale i delitti di riciclaggio assurgano plausibilmente a reati contro l'economia pubblica. Come già rammentato, questo non significa tuttavia che quel tempo sia già arrivato, dal momento che sia con l'introduzione del delitto di autoriciclaggio sia con le nuove disposizioni europee non ancora recepite, si è rimasti, per vero, a metà del guado. Se è infatti indubbio che l'interesse sempre più preso di mira negli ultimi anni è proprio quello di rilevanza macroeconomica, è altresì vero che rispetto a quest'ultimo non si è ancora compiuto in via definitiva il passaggio da semplice *ratio* ad autentico oggetto della tutela penale<sup>108</sup>. Per un verso non sembra più possibile ricondurre il riciclaggio nel novero dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, nonostante l'altalenante approccio del legislatore europeo in questa materia; per altro verso, al momento non è dato riscontrare una presa di posizione sufficientemente ferma in sede politico-criminale a favore della tesi del bene giuridico dell'ordine economico.

---

<sup>108</sup> «Lo sforzo di proiettare la repressione del riciclaggio sugli interessi del mercato e sulla libertà di concorrenza porta dunque alla luce la medesima sfasatura tra l'oggettività giuridica della norma e il suo scopo politico-criminale». Così: S. Seminara, *Spunti interpretativi*, cit., 1636.